

# BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 42  
DEL 7 NOVEMBRE 2018  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 45  
DEL 7 NOVEMBRE 2018

S O 4 2

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 6 novembre 2018, n. 24

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

pag. **2**

---

### **Legge** regionale 6 novembre 2018, n. 25

Disposizioni finanziarie intersettoriali.

pag. **10**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18\_SO42\_1\_LRE\_24\_1\_TESTO

### **Legge regionale 6 novembre 2018, n. 24**

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

**Il Consiglio regionale** ha approvato

**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

#### **Art. 1** modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1/2016

1. All'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;>>;

b) alla lettera d) del comma 1 le parole <<ovunque ubicati>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'interno del territorio nazionale o all'estero>>;

c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<d bis) il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni.>>;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.>>.

#### **Art. 2** inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale 1/2016

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 31 bis decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica

1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione nei

casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.>>.

### **Art. 3** entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2018

FEDRIGA

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 29

*(Requisiti minimi dei beneficiari finali)*

1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione ai requisiti minimi dei beneficiari prevedono:

a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente -ISEE);

**c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;**

d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, **all'interno del territorio nazionale o all'estero**, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente;

**d bis) il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni.**

**1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.**

2. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo i regolamenti prevedono ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.

3. È in facoltà delle Ater attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 1/2016 è il seguente:

Art. 19

*(Sostegno alle locazioni)*

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.

2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.

4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattano i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non può superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 1/2016 è il seguente:

Art. 20

*(Contrasto alla morosità incolpevole)*

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo i soggetti impossibilitati al pagamento della spesa connessa alla proprietà o alla locazione della prima casa, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei soggetti di cui al comma 1, assicurando incentivi e forme di garanzia anche a tutela dei proprietari degli alloggi locati. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, è il seguente:

Art. 2

*(Destinatari degli interventi)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi:

a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;

b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni.

2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.

4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.

- Il testo dell'articolo 633 del codice penale è il seguente:

Art. 633

*(Invasione di terreni o edifici)*

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è il seguente:

Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);

a-bis) «beneficiario di protezione internazionale»: cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);

b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;

d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;

e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le

stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

i) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

i-bis) «richiedente»: lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva;

l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:

a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

m) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

Art. 3

*(Soggetti)*

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è il seguente:

Art. 2

*(Rapporti con la pubblica amministrazione)*

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.

2 bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è il seguente:

##### Art. 3 bis

##### *(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica)*

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

5 bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori

familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

#### LAVORI PREPARATORI

##### **Progetti di legge**

###### **n. 12**

- d'iniziativa dei Consiglieri Giacomelli e Basso, presentato al Consiglio regionale il 4 settembre 2018 e assegnato alla IV Commissione permanente il 6 settembre 2018;

###### **n. 16**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio il 19 settembre 2018 e assegnato alla IV Commissione permanente il 19 settembre 2018;
- progetti di legge abbinati dalla IV Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno;
- progetti di legge esaminati nelle sedute del 10 e del 16 ottobre 2018 da un Comitato ristretto, costituito in seno alla IV Commissione permanente, per la redazione di un testo unificato, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento interno, nella seduta del 27 settembre;
- testo unificato esaminato e approvato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 25 ottobre 2018, a maggioranza, senza modifiche, con relazioni di maggioranza dei Consiglieri Camber, Giacomelli e Tosolini e, di minoranza, dei Consiglieri Honsell e Moretti;
- testo unificato proposto dalla IV Commissione permanente esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2018;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 12818/P dd. 31 ottobre 2018.

18\_SO42\_1\_LRE\_25\_1\_TESTO

## Legge regionale 6 novembre 2018, n. 25

### Disposizioni finanziarie intersettoriali.

Il **Consiglio regionale** ha approvato

Il **Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

#### Art. 1 disposizioni di carattere finanziario

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alle spese con vincolo di destinazione.
4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

#### Art. 2 attività produttive

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
    - a) il comma 35 è sostituito dal seguente:

<<35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015.>>
    - b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

<<36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2, 2 bis.1, 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della legge regionale 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, per le attività istituzionali riguardanti:
      - a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);
      - b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);
      - c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;
      - d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).>>
    - c) i commi 39, 40 e 41 sono abrogati;
    - d) dopo il comma 40 sono aggiunti i seguenti:

<<40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziato annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.
- 40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).>>
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dall'1 gennaio 2019.
3. Alle finalità previste dell'articolo 2, comma 35, della legge regionale 37/2017, come sostituito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Al fine di consentire il più ampio utilizzo di figure professionali di alta qualificazione per il rafforzamento dell'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di

azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, i Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 2, comma 84, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), possono presentarla entro il 20 novembre 2018.

**5.** I commi 1 e 37 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono abrogati.

**6.** Per l'anno 2018, i consorzi individuati nel riparto di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69 (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della Legge Regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), possono presentare domanda di assegnazione del trasferimento delle risorse spettanti entro il 30 novembre 2018.

**7.** Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), l'anno <<2018>> è sostituito dal seguente: <<2019>>.

**8.** In sede di prima applicazione, per l'annualità 2018, gli interventi di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono essere realizzati, in deroga all'articolo 85, comma 2, della medesima legge regionale, anche al di fuori degli agglomerati industriali così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, sulle infrastrutture di proprietà dei Consorzi o su infrastrutture di proprietà di altri enti locali, nella disponibilità dei consorzi in base a un titolo giuridicamente rilevante.

**9.** Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle domande pervenute entro il termine di cui al comma 6.

**10.** Il termine per la conclusione del Piano di azione locale 2009-2011 della Comunità montana della Carnia, alla quale è subentrata l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, finanziato ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), è fissato al 31 dicembre 2020 limitatamente agli interventi <<5-TUR 2.1.1 - Sviluppo della rete di piste ciclabili a finalità turistica (completamento esistenti)>> e <<6-AMB 3.3.1 - Adeguamento e realizzazione centri di raccolta rifiuti (nuova realizzazione)>>.

**11.** Con riferimento alle domande di contributo presentate nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 2, commi da 56 a 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), in deroga all'articolo 5, comma 5, del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna), le spese ivi indicate sono riconosciute ammissibili se imputate ad un periodo non superiore a un anno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo, in alternativa ai periodi di eleggibilità della spesa già previsti dal suddetto regolamento.

**12.** In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), ai fini dell'erogazione del finanziamento finalizzato alla costituzione del fondo di cui ai commi 23, 24 e 25 del medesimo articolo, non è richiesta la presentazione da parte dei gruppi di azione locale di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa o altra forma di garanzia.

**13.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.

### **Art. 3** risorse agroalimentari, forestali e ittiche

**1.** Ai fini dell'attuazione della politica agricola comune nella Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa, ad:

a) avviare la procedura di istituzione di un Organismo pagatore regionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge;

b) avviare la procedura negoziale per aderire all'Organismo pagatore "Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)", istituita con legge della Regione del Veneto 9 novembre 2001, n. 31;

c) avviare la procedura negoziale per aderire a un Organismo pagatore interregionale qualora nel frattempo istituito;

d) avviare in concorso con altre Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), la procedura di istituzione di un Organismo pagatore interregionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge.

**2.** In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad avviare l'attività necessaria alla predisposizione di apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, al fine di regolare i rapporti con l'Organismo pagatore. La convenzione potrà disciplinare anche:

a) la messa a disposizione della Regione degli applicativi informatizzati dell'Organismo pagatore per i procedimenti amministrativi non rientranti nella politica agricola comune, dopo le opportune modifiche per renderli coerenti con i procedimenti propri della Regione;

b) la messa a disposizione della Regione dei dati riconducibili al territorio regionale per le proprie esigenze di monitoraggio e analisi del comparto rurale regionale.

**3.** In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b), c) e d), l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a istituire presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una specifica struttura dotata di idonee risorse umane e strumentali, con compiti di raccordo tra la Direzione medesima e l'Organismo pagatore.

**4.** Il termine di presentazione alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dei Piani Generali di Bonifica, il cui studio e redazione sono stati delegati ai Consorzi di bonifica, è prorogato al 31 dicembre 2020.

**5.** In via eccezionale è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di presentazione, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, dei Piani di insediamento produttivo agricolo per cui sono stati concessi, negli anni 2007 e 2008, contributi ai Comuni ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane).

**6.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.

**7.** Le modalità applicative della disposizione di cui al comma 6 sono definite con regolamento da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura.

**8.** Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

**9.** La Regione promuove il settore agroalimentare regionale attraverso il potenziamento del marchio di qualità a carattere collettivo istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), inteso quale strumento a disposizione delle imprese per la comunicazione riguardante le caratteristiche di qualità dei prodotti e l'impiego di processi rispettosi dell'ambiente e delle buone pratiche.

**10.** Per le finalità di cui al comma 9, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno studio progettuale contenente:

a) l'analisi dello stato di fatto dell'utilizzo del marchio di cui alla legge regionale 21/2002, evidenziandone punti di forza ed elementi di criticità;

b) un progetto organico per lo sviluppo dell'utilizzo del marchio comprendente l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e la descrizione degli strumenti ritenuti adeguati per il relativo raggiungimento, ivi compresa l'eventuale revisione della denominazione e l'aggiornamento della disciplina del marchio tenendo conto in particolare della tracciabilità dei prodotti;

c) una o più proposte di riqualificazione del logo del marchio che, tenendo conto delle attuali caratteristiche, mettano in maggiore evidenza la valenza regionale del sistema di certificazione di qualità;

d) una o più proposte per l'istituzione di un marchio collettivo che possa essere utilizzato, dalle imprese operanti nel settore agroalimentare con unità tecnica economica in regione, esclusivamente nella comunicazione aziendale.

**11.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 fanno carico al bilancio dell'ERSA.

**12.** La Regione promuove il settore agroalimentare regionale quale strumento di competitività del territorio attraverso il sostegno alle organizzazioni che contribuiscono a promuovere prodotti certificati e di qualità, creando le condizioni per sviluppare economie di rete e sinergie fra soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale sostiene, in particolare, la costituzione e l'attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni d'origine.

**13.** Per le finalità di cui al comma 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Doc delle Venezie un contributo per la realizzazione di studi di mercato a supporto delle iniziative promozionali del Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine.

**14.** Il contributo di cui al comma 13 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

**15.** Il contributo di cui al comma 13 è assegnato d'ufficio con decreto del Servizio competente in materia di qualità delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

**16.** Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

**17.** Per le finalità di cui al comma 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia "Brovada", con sede in Udine, un contributo straordinario per le spese necessarie alla costituzione del Consorzio per la tutela della Brovada DOP.

**18.** Il contributo di cui al comma 17 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013.

**19.** Il contributo di cui al comma 17 è assegnato d'ufficio con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di qualità delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

**20.** Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

**21.** Nelle more dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), in sede di prima applicazione, l'ETPI concede, entro il 31 gennaio 2019, previo parere del Comitato ittico da rendersi entro il 31 dicembre 2018, mediante procedura selettiva nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza rivolta alle federazioni sportive nazionali del CONI la concessione dei campi di gara fissi del Collegio 5 - Maniago Barcis per lo svolgimento di manifestazioni sportive riconosciute dalla FIPSAS. La concessione è a titolo oneroso, nella misura di 0,50 euro per ogni partecipante a manifestazione, destinato a progetti di riqualificazione fluviale.

**22.** L'Amministrazione regionale facilita l'accesso da parte delle imprese agricole al credito, quale strumento che favorisce, nell'ambito dell'attuale situazione economica e finanziaria, benefici di consolidamento e sviluppo del comparto agricolo regionale.

**23.** Per le finalità di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale concede, alle imprese agricole che in territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano, contributi in conto capitale per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidità.

**24.** I contributi di cui al comma 23 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi <<de minimis>> previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

**25.** Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

**26.** Il comma 6, dell'articolo 3, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

<<6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le seguenti attività istituzionali svolte per conto dell'Amministrazione regionale:

- a) partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative al settore agroalimentare cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);
- b) partecipazione ai cluster Tecnologici Nazionali cui il Parco aderisce;
- c) con riferimento a specifiche esigenze delle filiere individuate dalla Giunta regionale, raccolta di proposte dai portatori di interesse e presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime.>>.

**27.** Al fine di dare immediata attuazione all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 26, nell'anno finanziario in corso sono rimborsate le spese sostenute per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della medesima legge regionale a decorrere dall'1 settembre 2018, previo adeguamento della convenzione vigente e previa individuazione delle attività per cui viene riconosciuto il rimborso con decreto del Direttore della Direzione competente in materia di risorse agroalimentari.

**28.** Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 26, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

**29.** Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole <<nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle Riserve di caccia di cui si compone il Distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile>>.

**30.** Per le finalità derivanti dal disposto di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

**31.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.

## Art. 4 tutela dell'ambiente e energia

**1.** Nelle more della piena operatività del sistema di pagamento elettronico dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua, in deroga all'articolo 50, comma 9, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), il termine per il versamento del canone demaniale, riferito all'anno 2019, è fissato al 30 giugno 2019.

**2.** Al comma 31 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole <<della spesa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30.>>.

**3.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.

## Art. 5 assetto del territorio e edilizia

**1.** Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), le parole <<all'approvazione dello studio da parte della Commissione Tecnica Regionale di cui all'articolo 5, commi dal 19 al 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)>> sono sostituite dalle seguenti: <<in via anticipata>>.

**2.** Le modifiche previste al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

**3.** Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

<<1 bis. I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100

per cento del quadro economico esposto.>>.

**4.** Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 5/2012, come modificato dal comma 3, è destinata la spesa di 319.821 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

**5.** Al comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale >> e le parole << e relativi interessi >> sono soppresse.

**6.** Alla lettera c) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole <<cinque anni >> sono sostituite dalle seguenti: <<sette anni >>.

**7.** La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

**8.** L'Amministrazione regionale, per l'anno 2018, può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.

**9.** All'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 36 le parole <<da completare entro la fine dell'esercizio 2020 >> sono soppresse;

b) dopo il comma 73 sono inseriti i seguenti:

<<73 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione può essere disposta per importi correlati all'avanzamento nell'esecuzione dell'opera su istanza del beneficiario corredata di:

a) documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, per l'importo per cui è richiesta l'erogazione;

b) dichiarazione del direttore dei lavori, se presente, ovvero di un tecnico qualificato negli altri casi, attestante l'avvenuta acquisizione di beni o l'esecuzione di lavori per l'importo richiesto e la conformità di quanto eseguito al progetto dell'opera finanziata.

73 ter. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli ai fini di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

**10.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni beneficiari del "Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta), anticipazioni di cassa in coerenza con il cronoprogramma delle opere e delle conseguenti erogazioni dello Stato nei limiti degli stanziamenti disponibili, subordinatamente all'assunzione da parte dei Comuni stessi nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata.

**11.** Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 7.600.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

**12.** Le entrate di cui al comma 10, per complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1. Le entrate pari a 3.600.000 euro per l'anno 2021 sono accertate e riscosse nei corrispondenti Titolo e Tipologia dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno medesimo.

**13.** Per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi a ottobre 2018, è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella

E di cui al comma 14.

**14.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.

## **Art. 6 trasporti e diritto alla mobilità**

**1.** L'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate a supportare gli enti locali interessati dalle problematiche derivanti alla viabilità regionale e locale, dai lavori in corso per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale trasferisce al Comune di Latisana, quale Comune capofila, risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di unità di personale, funzionali al potenziamento del personale adibito al presidio di Polizia locale sul territorio e idonee a garantire la sicurezza stradale negli ambiti della viabilità alternativa.

**3.** Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione trasferisce, altresì, i necessari spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora disponibili.

**4.** Il Comune provvede a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5.** L'ente beneficiario rendiconta la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.

**6.** Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 8.

**7.** Il Comune di Monfalcone, in qualità di mero beneficiario, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di sviluppo economico del monfalconese per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione del canale Valentinis ed aree limitrofe" previsto nella tabella P approvata con l'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

**8.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.

## **Art. 7 beni e attività culturali, sport e tempo libero**

**1.** Nelle more del recepimento del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), e al fine di dare continuità all'attività dei musei di interesse regionale e in conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2018 un contributo straordinario di:

a) 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;

b) 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";

c) 28.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner".

**2.** I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

**3.** I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 e sono erogati a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4 con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

**4.** Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

**5.** Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

- b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
- c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
- d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
- e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
- f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
- g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
- h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
- i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
- l) la corresponsione della retribuzione del personale del Museo, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.

**6.** Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 29.

**7.** Il comma 95 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è abrogato.

**8.** Al comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2019>>.

**9.** All'articolo 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole <<31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>;

b) al comma 10 le parole <<31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2019>>.

**10.** Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate.

**11.** Con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziare annualmente a favore delle manifestazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 e la loro riprogrammazione, in relazione alle diverse graduatorie previste dal comma 10.

**12.** Dopo l'articolo 32 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

<<Art. 32 quinquies variazioni sostanziali delle attività programmate

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.>>.

**13.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la costituzione dell'associazione "Centro studi David Maria Turoldo", promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tale fine è assegnato al Comune di Sedegliano un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2018.

**14.** Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.

**15.** Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 sistema museale regionale

1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizzano nell'ambito del Sistema museale regionale.

2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli

Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.>>;

b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole <<della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC>>;

c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), f), g) e h)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale>>;

d) al comma 8 bis dell'articolo 7 le parole <<solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale>>;

e) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).>>;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.>>;

g) al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<della consulenza della Commissione>> sono sostituite dalle seguenti: <<del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei>>;

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 organismo regionale di accreditamento dei musei

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accREDITAMENTO al Sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.

3. L'Organismo è composto:

a) dal Direttore della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei, che lo coordina, o suo delegato;

b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di musei, o suo delegato;

c) dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o suo delegato;

d) dal direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato, previo accordo con il medesimo;

e) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.

5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.

6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.>>;

i) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

<<a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;>>.

**16.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna per la realizzazione dell'intervento di "Restauro conservativo paramento esterno del quadrante settentrionale del castello di Fagagna: cinta muraria sulla collina detta del Cardinale", che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello" ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il Comune di Fagagna non abbia rispettato i termini perentori di fine dei lavori da ultimo fissati per la realizzazione dell'opera.

**17.** Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.

**18.** Ai sensi del comma 17 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.

**19.** La Regione, in ragione del riconoscimento del ruolo della FISJ del Friuli Venezia Giulia nella gestione delle attività connesse all'organizzazione di gare internazionali e alla promozione del settore giovanile, è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2018, anche con riferimento alle attività da svolgersi nel corso del 2019.

**20.** Per la finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.

**21.** Il comma 32 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è abrogato.

**22.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario a sostegno di eventi che ricordano gli ultimi giorni della Grande Guerra e che evidenziano la prospettiva della Pace, organizzati in occasione del centenario della ricorrenza.

**23.** Sono ammissibili le domande presentate congiuntamente da almeno tre Comuni, di cui almeno uno che sia stato teatro delle ultime battaglie della Grande Guerra.

**24.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Comune più popoloso, individuato come capofila, corredata del programma di iniziative e attività del progetto, nonché del relativo preventivo di spesa.

**25.** Sono ammissibili a contributo le spese relative al progetto finanziato e individuate nella domanda, come di seguito specificate:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti, degli organizzatori, degli artisti/figuranti, del personale tecnico, degli studiosi e dei relatori; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da artisti, relatori e figuranti e rimborsate dal soggetto beneficiario;

b) spese direttamente collegabili al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche e mobili di scenografie; montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio e altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi;

c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità;

d) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali e spese di pulizia;

e) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali per un importo complessivo non superiore al 10 per cento dell'incentivo concesso.

**26.** Sono ammissibili anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda e relative al progetto finanziato.

**27.** La graduatoria delle domande è adottata con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto disposto dal comma 23. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo è erogato a seguito dell'approvazione della rendicontazione.

**28.** Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 15.000 euro, per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e

interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella G, di cui al comma 29.

**29.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.

## **Art. 8** lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

**1.** Le istanze per la richiesta degli incentivi di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), possono essere presentate anche in data successiva a quella di assunzione, inserimento in cooperativa o trasformazione del rapporto di lavoro purché le istanze siano presentate alla Direzione competente in materia di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale l'evento si è verificato.

**2.** Per la scadenza del termine di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

**3.** Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'accesso alle prestazioni concernenti i diritti sociali, in attuazione del principio di cui all'articolo 19, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la vigente normativa regionale in materia di verifica della permanenza dello stato di disoccupazione non trova applicazione al solo fine della verifica dei requisiti di accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per soggetti in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale).

**4.** In via di prima applicazione di quanto previsto dal comma 3, lo stato di disoccupazione si considera sussistente, al solo fine dell'accesso all'indennità di cui al comma 3, anche in caso di esito negativo della verifica della permanenza dello stato medesimo effettuata nel 2015, nel 2016 e nel 2017, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

**5.** Al comma 131 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), la parola <<sei>> viene sostituita dalla seguente: <<otto>>.

**6.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste, in via transitoria, dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), finalizzate alla realizzazione di un corso intensivo per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.

**7.** Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

**8.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) un contributo per la realizzazione di attività di studio, ricerca, progettazione, realizzazione di progetti, organizzazione di convegni e seminari e altre attività nell'ambito sociologico di interesse per la regione, previa stipula di apposita convenzione.

**9.** Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 8. La convenzione contiene la descrizione delle attività da realizzare, gli impegni delle parti, l'eventuale anticipo, i termini di rendicontazione.

**10.** La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno in cui è concesso il contributo.

**11.** Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

**12.** Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge

30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".

**13.** Per le finalità di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle scuole e ai Comuni della Regione a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria da realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019.

**14.** Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 13 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte da almeno tre istituti compreso il capofila. Sono altresì beneficiari i Comuni, purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.

**15.** Le domande sono presentate al Servizio competente in materia di Istruzione entro il termine previsto da apposito Bando, emanato entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il riparto delle risorse è approvato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il contributo è concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio 2019. I contributi sono concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

**16.** Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)).

**17.** Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

**18.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario per istituire un premio rivolto agli studenti per una ricerca sull'attuazione del diritto allo studio in Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli atenei regionali.

**19.** Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

**20.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'ARDISS, un contributo straordinario ai Centri universitari sportivi delle Università degli Studi di Trieste e di Udine per potenziare le attività specifiche presso le sedi decentrate e presso le case dello studente.

**21.** Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a carico della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

**22.** Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ad Allianz S.p.a. di Trieste per il nido "Il futuro siamo noi", alla ditta individuale Trevisan Katuscia di Cordenons (Pn) per l'asilo nido "Pinokkio", alla Cooperativa Sociale Le Pagine di Ferrara per il "Nido degli scriccioli" di Udine, a Codess Sociale S.c.s. Onlus di Gorizia per il nido "Il primo volo" di Gemona del Friuli (Ud), un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2016/2017.

**23.** Per accedere al contributo di cui al comma 22 i destinatari devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge.

**24.** Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 22 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).

**25.** Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 166.190,04 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

**26.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative

alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.

## Art. 9 salute, politiche sociali e disabilità

1. A partire dall'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare.
2. Con decreto del direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria è adottato il piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare, nel quale sono indicati i criteri di riparto dei finanziamenti previsti al comma 1 e le operazioni di disinfestazione raccomandate, con le relative modalità e tempistiche.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto, in un'unica soluzione, in base ai criteri di riparto individuati dal piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare di cui al comma 2.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, i beneficiari presentano una rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), attestante l'importo speso nell'anno precedente, corredati di una relazione sugli interventi effettuati.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.
6. Dopo il comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:  
<<35 bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del comma 34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo, le domande presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia, per le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti.>>.
7. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è inserito il seguente:  
<<8 bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 8.>>.
8. Dopo il comma 11 quater dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è inserito il seguente:  
<<11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.>>.
9. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'importo di euro <<4.758.801>> è sostituito con l'importo di euro <<4.759.665>>.
10. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 9, relativamente alle esigenze di parte capitale, è destinata la spesa di 864 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.
11. In relazione al disposto di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018,

come modificato dal comma 9, la somma di 864 euro per l'anno 2018 affluisce al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

**12.** In relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018 è destinata l'ulteriore spesa di 264.517 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressivi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

**13.** Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfezione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), dopo la parola <<Regione>> sono inserite le seguenti: <<per il 60 per cento>> e dopo la parola <<residente>> sono inserite le seguenti: <<per il 30 per cento in base alla superficie situata a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare, per il 10 per cento tra i soli Comuni litoranei della Regione in base alla superficie>>.

**14.** Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 la parola <<marzo>> è sostituita dalla seguente: <<gennaio>>.

**15.** Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 le parole <<sono considerati anticipazioni ai medesimi Comuni che li hanno ricevuti per i due anni successivi a quello di concessione e vanno ad aggiungersi allo stanziamento disponibile a bilancio nel riparto della quota annuale destinata ai medesimi interventi. Trascorsi i due anni dalla concessione, i contributi non rendicontati devono essere restituiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<restano a disposizione dei Comuni che li hanno ricevuti per le medesime finalità>>.

**16.** Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 è inserito il seguente:  
<<7 bis. I Comuni che non rendicontano anche parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di ogni anno.>>.

**17.** Per l'esercizio 2018, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 2/1985, non si applica il comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985, come inserito dal comma 16.

**18.** Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono aggiunte le parole: <<e in un importo massimo omnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università>>.

**19.** Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 45/2017, dopo le parole <<piano finanziario>> sono inserite le seguenti: <<con evidenza degli oneri previsti per i tutor didattici e i responsabili delle attività formative professionalizzanti>>.

**20.** Alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

**21.** Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

**22.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" un contributo straordinario per la realizzazione di progettualità con ricadute su tutta la popolazione regionale che incentivi l'esercizio fisico quale farmaco di salute.

**23.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

**24.** Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

**25.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a realizzare percorsi che incentivino la popolazione all'esercizio fisico e a camminare sviluppando la cultura del movimento e del benessere.

**26.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del

contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

**27.** Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella I di cui al comma 52.

**28.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" un finanziamento straordinario per ristrutturazioni e adeguamento di immobili, di proprietà o in uso da terzi, da adibire ad attività dell'Azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo, in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'Ospedale di Tolmezzo.

**29.** All'Azienda di cui al comma 28 è trasferito, dalla Direzione centrale competente in materia di salute, il contributo in via anticipata in un'unica soluzione. A titolo di rendiconto, il legale rappresentante dell'Azienda presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, attestante gli interventi realizzati e i relativi costi.

**30.** Per gli interventi di cui al comma 28 non trova applicazione l'articolo 33 della legge regionale 26/2015.

**31.** Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

**32.** Al comma 39 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2018 dopo la parola <<contributo>> sono inserite le seguenti: <<per l'adeguamento dell'autoemoteca di proprietà o>>.

**33.** Alle finalità di cui al comma 39 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2018, come modificato dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

**34.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli ordini dei medici veterinari della regione un contributo destinato alla realizzazione di un progetto pilota congiunto per garantire l'assistenza zoiatrica nei Comuni delle zone montane per le emergenze in allevamento in orario notturno e nelle giornate festive, mediante l'attivazione di un servizio di reperibilità.

**35.** Il progetto pilota di cui al comma 34, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento di un elenco dei veterinari disponibili a garantire la reperibilità nei giorni festivi e nella fascia oraria compresa fra le 19.00 e le 7.00 rinunciando al diritto di chiamata a favore degli allevamenti di bovini, ovi-caprini, suini ed equidi da reddito, identificati con codice di allevamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), e situati in zone montane, è presentato con apposita richiesta di finanziamento alla Direzione competente in materia di salute entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e specifica:

a) i Comuni situati in zone montane in cui attivare il servizio, che devono avere la maggior parte del territorio situato a un'altitudine superiore ai 350 metri sul livello del mare;

b) il numero minimo di veterinari necessari per attivare il servizio di reperibilità in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera a);

c) l'entità massima del compenso annuale individuale riconoscibile per la prestazione del servizio di reperibilità in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera a), tenuto conto della relativa estensione, della distanza dai centri abitati con più di 30.000 abitanti e della numerosità degli allevamenti presenti;

d) i requisiti per l'iscrizione all'elenco e i casi di esclusione;

e) le modalità per garantire il servizio di reperibilità da parte degli iscritti nell'elenco e le conseguenze in caso di mancata ottemperanza alla reperibilità.

**36.** Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.

**37.** Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

**38.** I commi da 82 a 86 dell'articolo 3 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

**39.** Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è destinata la spesa complessiva di 1.844.251,36 euro, suddivisa in ragione di 427.305 euro per l'anno 2018 e di 708.473,18 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla

Tabella I di cui al comma 52.

**40.** In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), dall'articolo 31, comma 7, lettere a), b) e c), della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), tutte le strutture residenziali socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, pubbliche e private, destinate all'accoglimento di minori e di persone con disabilità, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti dai relativi regolamenti.

**41.** Ai fini dell'avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 40 chiedono il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio, secondo procedure stabilite con i regolamenti di cui al comma 40.

**42.** I regolamenti di cui al comma 40 individuano i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.

**43.** Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 41/1996 è aggiunta la seguente: <<e bis) promuove percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza delle persone con disabilità, in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private.>>.

**44.** Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 41/1996 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e bis), la Giunta regionale emana appositi indirizzi per l'approvazione di percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali, definendo le caratteristiche dei percorsi, le modalità di presentazione, valutazione, monitoraggio e di remunerazione degli stessi.>>.

**45.** Dopo il comma 73 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

<<73 quater. A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2009, n. 247 (Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)), è innalzata a 70.000 euro qualora l'eccedenza sia dovuta all'incidenza sulla componente patrimoniale di risarcimenti dovuti alla condizione di disabilità.>>.

**46.** All'articolo 24 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<abitare inclusivo e>> è inserita la seguente: <<disposizioni>>;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Quando rivolte a persone anziane non autosufficienti, le forme sperimentali di abitare inclusivo di cui al comma 2, lettera b), devono essere intese come progetti di abitare possibile o di domiciliarità innovativa e, in tal caso, il budget personale è finanziato con i contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), nonché con le risorse previste dal Fondo per l'autonomia possibile di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), secondo i parametri desumibili dal regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.>>.

**47.** Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 17/2014, dopo le parole <<dal Comune.>> è inserito il seguente periodo: <<Fatte salve quelle già rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dalle Aziende per l'assistenza sanitaria è rilasciata dalle medesime.>>.

**48.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di Servizi Pubblici alla Persona "Stati Uniti d'America" di Villa Santina un contributo straordinario di complessivi 150.000 euro per gli anni 2018 e 2019 a copertura dei costi per interventi manutentivi urgenti sostenuti anche a decorrere dall'1 gennaio 2018 e per l'acquisizione di beni e attrezzature dal precedente soggetto gestore del servizio.

**49.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata all'Amministrazione regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 48.

**50.** Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

**51.** Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti

sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

**52.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.

## **Art. 10** sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica

**1.** Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1491 del 4 agosto 2017 e n. 1902 del 6 ottobre 2017, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla I Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, per spese di investimento nelle seguenti tipologie:

a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza;  
b) dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;  
c) integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres., qualora già beneficiari degli stessi.

**2.** Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2019, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità previste.

**3.** I Comuni capofila di forme collaborative e le Unioni territoriali intercomunali, beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1, concordano con gli enti partecipanti le modalità di gestione delle risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi.

**4.** Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma collaborativa o dell'Unione di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 30 settembre 2020.

**5.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali già beneficiari dei finanziamenti per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018, ai quali è stata assegnata una somma inferiore a 1.500 euro, corrispondente all'importo massimo di contributo concedibile ai cittadini, una ulteriore quota integrativa fino alla concorrenza della suddetta somma.

**6.** La quota integrativa di cui al comma 5 è concessa d'ufficio agli enti locali beneficiari che hanno effettuato la comunicazione ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018.

**7.** Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 20.100 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 17.

**8.** Per gli interventi in materia di sicurezza urbana finanziati con le risorse eccedenti di cui al comma 1 e per quelli finanziati con le risorse regionali concertate per l'anno 2017 e per il triennio 2018-2020, codificate nei patti territoriali stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, non trova applicazione il vincolo del requisito di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 10 della legge regionale 9/2009.

**9.** Per effetto della disposizione del comma 8 viene meno la condizione del vincolo al rispetto della previsione della legge regionale 9/2009 inserita nei patti territoriali tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali per la concessione e l'erogazione delle risorse regionali degli anni 2017 e 2018-2020.

**10.** I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione, relativi agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla Regione nell'ambito della I Area e della III Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 30 novembre 2018.

**11.** I termini di rendicontazione degli interventi inseriti nei patti territoriali Regione - Unioni territoriali intercomunali del 2017 sono differiti di dodici mesi.

**12.** I commi 4 e 4 bis dell'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono abrogati.

**13.** A definitiva copertura degli oneri sostenuti o da sostenersi sino al termine di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per attività e funzioni già svolte dalla Provincia di Udine e divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale 20/2016, sono riconosciute risorse sino a un massimo di complessivi 145.000 euro, mediante l'assegnazione di un apposito fondo straordinario.

**14.** Le risorse di cui al comma 13 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato dal comma stesso.

**15.** Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 145.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella J di cui al comma 17.

**16.** Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 42 della legge regionale 20/2016 è aggiunto il seguente periodo: <<Il Commissario adotta inoltre ogni provvedimento necessario a dar corso ai procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine nell'anno 2017 a favore dei Comuni di Ampezzo e Cercivento concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti dei sovra canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018 e 2019 e il rendiconto è presentato all'Amministrazione regionale entro il termine stabilito dal Commissario nel provvedimento di impegno.>>.

**17.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J.

### **Art. 11** cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali

**1.** Alla lettera e) del comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 agosto 2019>>.

**2.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.

### **Art. 12** funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi

**1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella L.

### **Art. 13** servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme inter-settoriali e contabili

**1.** Nell'ambito del procedimento di liquidazione della Provincia di Udine ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), i beni mobili concessi in comodato dalla Provincia stessa in attuazione dei progetti mirati nel settore della promozione turistica di cui alla legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e già ammortizzati, sono assegnati in proprietà ai soggetti comodatari.

**2.** Dopo il comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserito il seguente:

<<17 bis. Il comma 17 trova applicazione anche qualora in esito alla definizione del procedimento siano state accertate delle economie contributive, nel caso in cui le stesse non siano già state oggetto di restituzione alla Provincia.>>.

**3.** Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 45/2017 dopo le parole <<Cassa depositi e prestiti SpA>> sono aggiunte le seguenti: <<e la Banca europea per gli investimenti>>.

**4.** Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella N.

**5.** Dopo il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), è aggiunto il seguente: <<Il medesimo rimborso spetta a

un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.>>.

**6.** Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 21/2017, come modificato dal comma 5, si provvede a carico del bilancio del Consiglio regionale.

**7.** Alle candidate e ai candidati per le elezioni regionali del 29 aprile 2018 non risultati eletti che presentano il rendiconto relativo ai contributi e alle spese sostenute per la propaganda elettorale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 83, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).

**8.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella M.

### **Art. 14** riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

**1.** Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella P.

**2.** In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella O.

### **Art. 15** copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011

**1.** Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.

**2.** Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

### **Art. 16** entrata in vigore

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2018

FEDRIGA

TABELLA A1-ENTRATE REGIONALI RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia: 10101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	---	2018:	4.950.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 10103 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	---	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2018:	4.950.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: 20103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

CASSA:	---	2018:	1.533,54	2019:	3.067,08	2020:	3.067,08
--------	-----	-------	----------	-------	----------	-------	----------

Totale Titolo: 2

CASSA:	---	2018:	1.533,54	2019:	3.067,08	2020:	3.067,08
--------	-----	-------	----------	-------	----------	-------	----------

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: 30300 INTERESSI ATTIVI

CASSA:	---	2018:	100.000,00	2019:	100.000,00	2020:	100.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Tipologia: 30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	1.850.864,00	2019:	50.000,00	2020:	50.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Titolo: 3

CASSA:	---	2018:	1.950.864,00	2019:	150.000,00	2020:	150.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	------------

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia: 40500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	---	2019:	2.610.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Titolo: 4

CASSA:	---	2018:	---	2019:	2.610.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Titolo: 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia: 50300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TABELLA A1-ENTRATE REGIONALI RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	---	2018:	---	2019:	2.000.000,00	2020:	2.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

Tipologia: 50400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2018:	24.328.707,95	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 5

CASSA:	---	2018:	24.328.707,95	2019:	2.000.000,00	2020:	2.000.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	--------------

Titolo: 6 ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia: 60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2018:	-1.581.458,53	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2018:	-1.581.458,53	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

## TABELLA A2-ENTRATE/SPESE VINCOLATE RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
Tipologia: 40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-23.460,00	2020:	23.460,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

Totale Titolo: 4

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-23.460,00	2020:	23.460,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA  
Programma: 2 CACCIA E PESCA  
Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-23.460,00	2020:	23.460,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-23.460,00	2020:	23.460,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-23.460,00	2020:	23.460,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

TABELLA A3-AVANZO VINCOLATO/ACCANTONATO RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	735.454,41	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	735.454,41	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	735.454,41	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	48.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	48.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2018:	48.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	1.265.289,10	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	1.265.289,10	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2018:	1.265.289,10	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia: 10101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	39.024.646,07	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 10103 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	995.143.590,13	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	1.034.168.236,20	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: 20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASSA:	101.071.365,03	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 20103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

CASSA:	20.420.760,03	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

CASSA:	12.172.536,14	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 2

CASSA:	133.664.661,20	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: 30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

CASSA:	94.613.726,96	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 30200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

CASSA:	695.942,87	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 30300 INTERESSI ATTIVI

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	347.524,92	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 30400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

CASSA:	51.281,69	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	39.133.454,16	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 3

CASSA:	134.841.930,60	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia: 40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CASSA:	18.003.268,16	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 40300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CASSA:	420.952,40	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 40400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

CASSA:	-482.751,90	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 40500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CASSA:	3.199.776,29	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 4

CASSA:	21.141.244,95	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia: 50100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	163.800.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 50200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	12.928.523,09	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 50300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CASSA:	67.537.221,62	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 50400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	320.100.080,11	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 5

CASSA:	564.365.824,82	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 6 ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia: 60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	-23.106.063,77	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	-23.106.063,77	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: 90100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CASSA:	101.791,30	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Tipologia: 90200 ENTRATE PER CONTO TERZI

CASSA:	-635.161,06	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 9

CASSA:	-533.369,76	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	769.780,70	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	769.780,70	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	174.931,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	174.931,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	6.351.537,74	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	610.966,72	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	320.499.870,62	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	327.462.375,08	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.218.104.808,08	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	1.218.104.808,08	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	200.103,44	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	73.703,56	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	273.807,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	828.516,70	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	5.222.198,27	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	6.050.714,97	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	13.121.961,82	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	10.150.359,61	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	23.272.321,43	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	26.416.535,15	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	621.700,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	27.038.235,15	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	245.377,72	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	245.377,72	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.315.906,18	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 12

CASSA:	1.315.906,18	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	1.604.708.257,31	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	34.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	24.033,88	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	58.033,88	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	12.573,82	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	2.192.913,55	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	2.205.487,37	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	2.263.521,25	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	2.055.751,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	2.055.751,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	562.169,62	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	12.676.584,32	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	3.584.151,48	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	16.822.905,42	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	827.600,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	827.600,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	9.734.337,65	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	705.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	647.920,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	11.087.257,65	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.147.265,80	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	29.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	1.176.265,80	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	302.479,19	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	302.479,19	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	449.948,92	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	180.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	629.948,92	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	32.902.207,98	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	3.269.531,83	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-134.392,64	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	3.135.139,19	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	7.618.936,70	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	7.247.724,93	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	3.864.752,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	18.731.413,63	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	21.866.552,82	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.567.979,10	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	6.860.978,58	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	8.428.957,68	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 GIOVANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	270.113,10	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	2.374.820,77	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	2.644.933,87	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	11.073.891,55	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	8.825.166,47	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	11.449.468,51	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	250.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	20.524.634,98	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	20.524.634,98	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.683.293,13	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	10.459.883,05	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	2.486.847,86	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	11.263.437,78	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	815.964,19	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-12.450.352,90	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	1.897.791,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-9.736.597,71	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	1.526.840,07	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	4.010.375,99	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	7.631.783,67	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	11.642.159,66	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	3.835.790,69	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	13.345.310,49	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	17.181.101,18	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	349.829,99	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	349.829,99	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	89.500,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	2.784.838,78	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	2.874.338,78	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	870.874,97	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.552.218,81	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	2.423.093,78	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	25.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	25.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	613.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	613.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	194.461,60	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	3.590.200,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	3.784.661,60	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	780.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 9

CASSA:	780.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	39.673.184,99	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 1 TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	6.860.330,01	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	7.476.532,50	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	14.336.862,51	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	22.790.806,09	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	106.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	22.896.806,09	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-3.184.655,97	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	6.389.721,92	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	3.205.065,95	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	120.602,51	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	8.539.922,09	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	8.660.524,60	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-3.760.548,85	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	44.360.982,12	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	193.080.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	233.680.433,27	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	2.692.758,22	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	2.692.758,22	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	285.472.450,64	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	10.737.430,86	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	24.369.846,23	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	35.107.277,09	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	6.500.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	6.500.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	636.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	636.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	42.243.277,09	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	3.397.176,27	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	170.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	3.567.176,27	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	485.763,64	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	454.084,24	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	939.847,88	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-165.675,20	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.126.266,45	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	960.591,25	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.182.227,67	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	1.182.227,67	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.804.224,81	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-450.896,54	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	47.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	1.400.328,27	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-398.008,56	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	-398.008,56	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-3.557.920,47	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	-3.557.920,47	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	3.111.350,57	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	280.649,89	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	3.392.000,46	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	18.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 9

CASSA:	18.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	7.504.242,77	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	434.672.129,17	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	434.672.129,17	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	18.303.177,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	18.303.177,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-2.163.102,28	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	17.249.417,86	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	200.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	15.286.315,58	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.391.534,09	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-6.130.010,66	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	-7.521.544,75	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	460.740.077,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	3.044.551,68	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	50.967.917,07	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	54.012.468,75	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	5.396.684,02	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	2.224.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	7.620.684,02	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	337.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	2.284.400,98	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	2.621.400,98	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.363.729,44	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-11.993.457,01	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	-13.357.186,45	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	90.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-54.298.843,58	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	-54.208.843,58	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	-3.311.476,28	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	12.777,53	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	12.777,53	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	41.309.712,48	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	41.309.712,48	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	9.527.348,30	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	895.058,50	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	10.422.406,80	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	51.744.896,81	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	2.709.478,39	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	34.040.939,06	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	36.750.417,45	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	479.799,35	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	4.884.626,45	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	5.364.425,80	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	42.114.843,25	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-396.091,37	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	4.112.272,97	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	3.716.181,60	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	3.716.181,60	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	11.730.339,87	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	3.837.181,24	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	15.567.521,11	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	15.567.521,11	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma: 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	373.179,35	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.240.538,74	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	1.613.718,09	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	279.534,08	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	7.261.552,23	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	7.541.086,31	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 19

CASSA:	9.154.804,40	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 50 DEBITO PUBBLICO

Programma: 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-3.407.662,37	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-3.407.662,37	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

TABELLA A4-AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	22.807.000,00	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA:	-4.996.557,13	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	17.810.442,87	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 50

CASSA:	14.402.780,50	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma: 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo: 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

CASSA:	2.395.694,54	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	2.395.694,54	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 99

CASSA:	2.395.694,54	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-11.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-11.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	-11.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	74.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-805.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-731.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2018:	-731.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-1.500.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-1.500.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2018:	-1.500.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	200.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2018:	200.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2018:	200.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

Programma: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-7.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2018:	-7.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2018:	-7.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	32.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	2.215.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	2.247.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	600.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2018:	600.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2018:	2.827.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

## TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

---

CASSA:	---	2018:	-600.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-600.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2018:	-600.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-100.000,00	2019:	-50.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	88.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-12.000,00	2019:	-50.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-458.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2018:	-458.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-3.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2018:	-3.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	-493.000,00	2019:	-50.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-10.259,76	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-10.259,76	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2018:	-10.259,76	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	140.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-1.380.329,91	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-1.240.329,91	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-14.574,82	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-325.260,41	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-339.835,23	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-5.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	260,41	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2018:	-4.739,59	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2018:	-1.584.904,73	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-443.779,81	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2018:	2.754.786,82	2019:	300.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	2.311.007,01	2019:	300.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Programma: 2 CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-310.332,43	2019:	-250.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	22.500,00	2019:	23.460,00	2020:	-23.460,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-287.832,43	2019:	-226.540,00	2020:	-23.460,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	------------

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2018:	2.023.174,58	2019:	73.460,00	2020:	-23.460,00
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	------------

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	41.660,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	41.660,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2018:	41.660,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	264.545,59	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	264.545,59	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	264.545,59	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	161.169,59	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	161.169,59	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2018:	161.169,59	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	400.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	897.423,69	2019:	500.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	1.297.423,69	2019:	500.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-357.139,54	2019:	-350.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-636.000,00	2019:	-500.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-993.139,54	2019:	-850.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Programma: 3 RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2018:	299.829,99	2019:	350.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	299.829,99	2019:	350.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Programma: 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-495.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2018:	-495.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-14.400,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-180.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2018:	-194.400,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2018:	-85.285,86	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-115.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-115.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2018:	-115.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-574.136,04	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

## TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

---

CASSA:	---	2018:	528.576,31	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-45.559,73	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2018:	-45.559,73	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

## TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-26.400,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-26.400,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-26.400,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-10.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-10.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-344.249,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-344.249,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	24.428,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-1.517.137,37	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-1.492.709,37	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2018:	-1.836.958,37	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

## TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Programma: 2 GIOVANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	319.821,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	319.821,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2018:	319.821,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	836.350,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	2.400,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2018:	2.600.000,00	2019:	3.000.000,00	2020:	2.000.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	3.438.750,00	2019:	3.000.000,00	2020:	2.000.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	150.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	164.309,88	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	314.309,88	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2018:	3.753.059,88	2019:	3.000.000,00	2020:	2.000.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

## TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  
 Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  
 Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-64.321,16	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2018:	-64.321,16	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2018:	-64.321,16	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE  
 Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  
 Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	800.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	800.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2018:	800.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
 Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI  
 Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-113.059,88	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-113.059,88	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA  
 Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-1.000.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2018:	-1.000.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2018:	-1.113.059,88	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

## TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	---	2019:	26.400,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	---	2019:	26.400,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2018:	---	2019:	26.400,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 1 TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-768.259,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	600.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-168.259,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	783.259,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	783.259,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-2.446,10	2019:	-600.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-65.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-67.446,10	2019:	-600.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-----

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	12.951,79	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-535.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2018:	-522.048,21	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

## TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

CASSA:	---	2018:	---	2019:	2.610.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2018:	---	2019:	2.610.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2018:	25.505,69	2019:	2.010.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	--------------	-------	-----

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	---	2019:	600.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	---	2019:	600.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2018:	---	2019:	600.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-16.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2018:	-16.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	-16.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-20.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	137.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	137.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2018:	117.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	16.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	16.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2018:	16.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

## TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-80.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-80.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	40.000,00	2019:	90.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	40.000,00	2019:	90.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Programma: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	80.000,00	2019:	50.000,00	2020:	50.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-270.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2018:	-190.000,00	2019:	50.000,00	2020:	50.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-580.000,00	2019:	-80.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2018:	-580.000,00	2019:	-80.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2018:	-810.000,00	2019:	60.000,00	2020:	50.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-4.000,00	2019:	4.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-4.000,00	2019:	4.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	----------	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2018:	-4.000,00	2019:	4.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	----------	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

## TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	166.190,04	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	166.190,04	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-41.100,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-41.100,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	400,00	2019:	1.500,00	2020:	1.500,00
--------	-----	-------	--------	-------	----------	-------	----------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2018:	400,00	2019:	1.500,00	2020:	1.500,00
--------	-----	-------	--------	-------	----------	-------	----------

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	40.000,00	2019:	40.000,00	2020:	40.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2018:	40.000,00	2019:	40.000,00	2020:	40.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2018:	165.490,04	2019:	41.500,00	2020:	41.500,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	---	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2018:	25.000,00	2019:	25.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	25.000,00	2019:	25.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2018:	25.000,00	2019:	25.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-3.259,15	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-3.259,15	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	933.400,00	2019:	75.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	933.400,00	2019:	75.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-309.490,04	2019:	-204.000,00	2020:	-90.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-309.490,04	2019:	-204.000,00	2020:	-90.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	------------

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2018:	620.650,81	2019:	-129.000,00	2020:	-90.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	------------

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-10.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-10.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2018:	-10.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	4.737,03	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	4.737,03	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	129.452,93	2019:	708.473,18	2020:	708.473,18
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-435.915,76	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-306.462,83	2019:	708.473,18	2020:	708.473,18
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-87.000,00	2019:	---	2020:	150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-933.070,96	2019:	362.124,00	2020:	1.000.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	--------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-1.020.070,96	2019:	362.124,00	2020:	1.150.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	--------------

Programma: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

CASSA:	---	2018:	45.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2018:	45.000,00	2019:	---	2020:	
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	--

Programma: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-500,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2018:	-500,00	2019:	---	2020:	
--------	-----	-------	---------	-------	-----	-------	--

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-245.243,58	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2018:	-245.243,58	2019:	---	2020:	
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	--

Programma: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-150.462,84	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-250.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2018:	-400.462,84	2019:	---	2020:	
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	--

Programma: 10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-427.305,00	2019:	-708.473,18	2020:	-708.473,18
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2018:	-427.305,00	2019:	-708.473,18	2020:	-708.473,18
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2018:	-2.350.308,18	2019:	362.124,00	2020:	1.150.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	--------------

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

CASSA:	---	2018:	28.440.039,52	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	28.440.039,52	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-25.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-25.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	265.381,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2018:	265.381,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-650.347,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	1.974.469,72	2019:	750.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2018:	-500.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2018:	824.122,72	2019:	750.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-354.580,04	2019:	-1.500,00	2020:	-1.500,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-40.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2018:	-394.580,04	2019:	-1.500,00	2020:	-1.500,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2018:	29.109.963,20	2019:	748.500,00	2020:	-1.500,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-----------

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

---

Programma: 2      FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1      SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-10.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	-10.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2018:	-10.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	20.100,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	20.100,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2018:	20.100,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	36.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	36.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2018:	36.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	50.000,00	2019:	112.000,00	2020:	104.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2018:	50.000,00	2019:	112.000,00	2020:	104.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2018:	50.000,00	2019:	112.000,00	2020:	104.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	145.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-50.000,00	2019:	-112.000,00	2020:	-104.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	95.000,00	2019:	-112.000,00	2020:	-104.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2018:	95.000,00	2019:	-112.000,00	2020:	-104.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-------------	-------	-------------

## TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	85.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	85.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-141.100,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-141.100,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	-56.100,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	17.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	17.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	140.000,00	2019:	150.000,00	2020:	150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2018:	140.000,00	2019:	150.000,00	2020:	150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	157.000,00	2019:	150.000,00	2020:	150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

TABELLA M RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-34.798,84	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-34.798,84	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-199.951,79	2019:	-160.000,00	2020:	-18.625,50
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	------------

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2018:	1.521.707,95	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	1.321.756,16	2019:	-160.000,00	2020:	-18.625,50
--------	-----	-------	--------------	-------	-------------	-------	------------

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-10.100.000,00	2019:	-280.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2018:	-10.100.000,00	2019:	-280.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-------------	-------	-----

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-95.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-300.000,00	2019:	-1.200.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2018:	-395.000,00	2019:	-1.200.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	---------------	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	412.998,41	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2018:	412.998,41	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA M RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-150.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-150.000,00	2020:	
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	--

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	-8.795.044,27	2019:	-1.790.000,00	2020:	-18.625,50
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	------------

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-605.069,16	2019:	---	2020:	18.625,50
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	-160.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-765.069,16	2019:	---	2020:	18.625,50
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----------

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2018:	-765.069,16	2019:	---	2020:	18.625,50
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----------

Missione: 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma: 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-30.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-30.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-30.000,00	2020:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 1 FONDO DI RISERVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-130.035,46	2019:	-289.056,92	2020:	-1.146.932,92
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	---------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-130.035,46	2019:	-289.056,92	2020:	-1.146.932,92
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	---------------

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

## TABELLA M RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

CASSA:	---	2018:	-668.431,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	---	2019:	-23.460,00	2020:	23.460,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	-668.431,00	2019:	-23.460,00	2020:	23.460,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2018:	-798.466,46	2019:	-312.516,92	2020:	-1.123.472,92
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	---------------

Missione: 50 DEBITO PUBBLICO

Programma: 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	-7.143.273,89	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	-7.143.273,89	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2018:	22.807.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA:	---	2018:	-4.996.557,13	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2018:	17.810.442,87	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 50

CASSA:	---	2018:	10.667.168,98	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA N RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia: 10103 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	---	2018:	890.000.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2018:	890.000.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	890.000.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2018:	890.000.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	890.000.000,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

## TABELLA O RELATIVA ALL'ARTICOLO 14

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	3.259,15	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2018:	3.259,15	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2018:	3.259,15	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2018:	329,91	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2018:	329,91	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2018:	329,91	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-----

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	2.446,10	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2018:	2.446,10	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2018:	2.446,10	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2018:	640,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2018:	640,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2018:	640,00	2019:	---	2020:	---
--------	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-----

TABELLA P  
Riferita all'articolo 14, comma 1

	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2018	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	BRESSAN Valentina	gettone di presenza componente Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili	72,30	1	11	1
2	Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	CHIAPPA Annalisa	gettone di presenza componente Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili	253,05	1	11	1
3	Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	DOLSO Enrica	gettone di presenza componente Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili	216,90	1	11	1
4	Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	NERI Andrea	gettone di presenza componente Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili	108,45	1	11	1
5	Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	ROCCO Maurizio	indennità di carica quale Presidente del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili	2.500,00	1	11	1
6	Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	ZENAROLA Elisa	gettone di presenza componente Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili	108,45	1	11	1

7	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Università degli studi di Trieste - Dipartimento di scienze della vita	Affidamento del servizio di analisi della popolazione dei molluschi nell'ambito del monitoraggio della zona di pesca davanti la spiaggia di Lignano Pineta	2.446,10	10	3	1
8	Direzione salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	CANNIZZARO Renato	Gettoni di presenza commissioni	80,00	13	7	1
9	Direzione salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	SERENA Alessandro	Gettoni di presenza commissioni	80,00	13	7	1
10	Direzione salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	MAZZOLINI Elena	Gettoni di presenza commissioni	80,00	13	7	1
11	Direzione salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	ZAMBONI Vittorio	Gettoni di presenza commissioni	80,00	13	7	1
12	Direzione salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	TONZAR Claudio	Gettoni di presenza commissioni	80,00	13	7	1
13	Direzione salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	CERVAI Sara	Gettoni di presenza commissioni	80,00	13	7	1

14	Direzione salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	ZANON Francesca	Gettoni di presenza commissioni	80,00	13	7	1
15	Direzione salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	DELL'ANNA Lucio	Gettoni di presenza commissioni	80,00	13	7	1
16	Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	VALBUNT INERTI srl	Lavori di pronto intervento foreste- fattura n. 66 dd. 31/07/2016	329,91	9	1	2

TOTALE DEBITI FUORI BILANCIO
------------------------------

€ 6.675,16
------------

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		102.669.706,38	2.048.743,51	104.718.449,89
Utilizzo avanzo di amministrazione				
<b>TITOLO</b>	<b>1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>			
Tipologia	10101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			
	residui presunti	145.000.384,00		145.000.384,00
	previsione di competenza	837.300.000,00	4.950.000,00	842.250.000,00
	previsione di cassa	957.181.384,00	39.024.646,07	996.206.030,07
Tipologia	10103 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI			
	residui presunti	89.791.537,34		89.791.537,34
	previsione di competenza	5.344.724.735,67	890.000.000,00	6.234.724.735,67
	previsione di cassa	5.259.678.396,26	995.143.590,13	6.254.821.986,39
<b>TOTALE TITOLO</b>				
	residui presunti	234.791.921,34		234.791.921,34
	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.182.024.735,67</b>	<b>894.950.000,00</b>	<b>7.076.974.735,67</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>6.216.859.780,26</b>	<b>1.034.168.236,20</b>	<b>7.251.028.016,46</b>
<b>TITOLO</b>	<b>2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
Tipologia	20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
	residui presunti	156.773.738,91		156.773.738,91
	previsione di competenza	235.784.467,44		235.784.467,44
	previsione di cassa	294.538.396,17	101.071.365,03	395.609.761,20
Tipologia	20103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			
	residui presunti	216.325,71		216.325,71
	previsione di competenza	31.129.672,65	1.533,54	31.131.206,19
	previsione di cassa	10.832.913,72	20.420.760,03	31.253.673,75

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

### ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			104.718.449,89
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
	Utilizzo avanzo di amministrazione	102.669.706,38	2.048.743,51	
Tipologia	20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	43.839.091,35		43.839.091,35
	previdenza di competenza	37.811.713,15		37.811.713,15
	previdenza di cassa	65.174.942,72	12.172.536,14	77.347.478,86
<b>TOTALE TITOLO</b>		200.829.155,97		200.829.155,97
	residui presunti	<b>304.725.853,24</b>	<b>1.533,54</b>	<b>304.727.386,78</b>
	<b>previdenza di competenza</b>	370.546.252,61	<b>133.664.661,20</b>	<b>504.210.913,81</b>
	<b>previdenza di cassa</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
Tipologia	30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	7.957.917,28		7.957.917,28
	residui presunti	19.029.205,05		19.029.205,05
	previdenza di competenza	20.267.410,82	94.613.726,96	114.881.137,78
	previdenza di cassa			
Tipologia	30200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	9.258.869,71		9.258.869,71
	residui presunti	158.937,02		158.937,02
	previdenza di competenza	9.301.369,71	695.942,87	9.997.312,58
	previdenza di cassa			
Tipologia	30300 INTERESSI ATTIVI	1.068.906,05		1.068.906,05
	residui presunti	882.410,58	100.000,00	982.410,58
	previdenza di competenza	1.710.938,46	347.524,92	2.058.463,38
	previdenza di cassa			
Tipologia	30400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00		0,00
	residui presunti	500.000,00		500.000,00
	previdenza di competenza	448.718,31	51.281,69	500.000,00
	previdenza di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

### ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR. 2018/23 esercizio 2018
ATTO: LR. 2018/23				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
Utilizzo avanzo di amministrazione		102.669.706,38	2.048.743,51	104.718.449,89
Tipologia	30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	87.720.330,27		87.720.330,27
	residui presunti			
	previsione di competenza	85.209.676,23	1.850.864,00	87.060.540,23
	previsione di cassa	126.600.585,39	39.133.454,16	165.734.039,55
<b>TOTALE TITOLO</b>		106.006.023,31		106.006.023,31
	<b>previsione di competenza</b>	<b>105.780.228,88</b>	<b>1.950.864,00</b>	<b>107.731.092,88</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>158.329.022,69</b>	<b>134.841.930,60</b>	<b>293.170.953,29</b>
TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia	40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	393.127.643,54		393.127.643,54
	residui presunti			
	previsione di competenza	151.798.705,62		151.798.705,62
	previsione di cassa	469.405.076,46	18.003.268,16	487.408.344,62
Tipologia	40300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00		0,00
	residui presunti			
	previsione di competenza	75.000,00		75.000,00
	previsione di cassa	49.867,73	420.952,40	470.820,13
Tipologia	40400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	482.751,90		482.751,90
	residui presunti			
	previsione di competenza	20.000,00		20.000,00
	previsione di cassa	502.751,90	-482.751,90	20.000,00
Tipologia	40500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	247.725,72		247.725,72
	residui presunti			
	previsione di competenza	6.200.000,00		6.200.000,00
	previsione di cassa	3.211.204,27	3.199.776,29	6.410.980,56

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

### ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR. 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR. 2018 23				
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	102.669.706,38	2.048.743,51	104.718.449,89
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	393.858.121,16		393.858.121,16
	Utilizzo avanzo di amministrazione	<b>158.093.705,62</b>		<b>158.093.705,62</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		473.168.900,36	<b>21.623.996,85</b>	<b>494.310.145,31</b>
	<b>previsione di competenza</b>			
	<b>previsione di cassa</b>		<b>-482.751,90</b>	<b>494.310.145,31</b>
TITOLO	5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Tipologia	50100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00
	residui presunti	0,00		0,00
	previsione di competenza	273.000.000,00		273.000.000,00
	previsione di cassa	109.200.000,00	163.800.000,00	273.000.000,00
Tipologia	50200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	4.769.293,58		4.769.293,58
	residui presunti	4.769.293,58		4.769.293,58
	previsione di competenza	24.851.576,19		24.851.576,19
	previsione di cassa	14.095.293,58	12.928.523,09	27.023.816,67
Tipologia	50300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	26.640.876,12		26.640.876,12
	residui presunti	26.640.876,12		26.640.876,12
	previsione di competenza	115.115.501,97		115.115.501,97
	previsione di cassa	74.116.084,94	67.537.221,62	141.653.306,56
Tipologia	50400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	10.000.000,00		10.000.000,00
	residui presunti	10.000.000,00		10.000.000,00
	previsione di competenza	450.000.000,00	24.328.707,95	474.328.707,95
	previsione di cassa	190.000.000,00	320.100.080,11	510.100.080,11
<b>TOTALE TITOLO</b>		41.410.169,70	<b>24.328.707,95</b>	<b>862.295.786,11</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>862.967.078,16</b>		<b>862.295.786,11</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>387.411.378,52</b>	<b>564.365.824,82</b>	<b>951.777.203,34</b>
TITOLO	6 ACCENSIONE PRESTITI			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR. 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR. 2018 23				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		102.669.706,38	2.048.743,51	104.718.449,89
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
Utilizzo avanzo di amministrazione				
Tipologia	60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE	7.523.253,52		7.523.253,52
	previdone di competenza	50.885.536,47	-1.581.458,53	49.304.077,94
	previdone di cassa	73.931.849,66	-23.106.063,77	50.825.785,89
<b>TOTALE TITOLO</b>		7.523.253,52		7.523.253,52
	residui presunti	<b>50.885.536,47</b>	<b>-1.581.458,53</b>	<b>49.304.077,94</b>
	<b>previdone di competenza</b>	73.931.849,66	<b>-23.106.063,77</b>	<b>50.825.785,89</b>
	<b>previdone di cassa</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
Tipologia	90100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.645.060,38		1.645.060,38
	residui presunti	141.846.030,42		141.846.030,42
	previdone di competenza		101.791,30	143.971.782,10
	previdone di cassa			
Tipologia	90200 ENTRATE PER CONTO TERZI	652.590,10		652.590,10
	residui presunti	8.640.000,00		8.640.000,00
	previdone di competenza	9.292.590,10	-635.161,06	8.657.429,04
	previdone di cassa			
<b>TOTALE TITOLO</b>		2.297.650,48		2.297.650,48
	residui presunti	<b>150.486.030,42</b>	<b>101.791,30</b>	<b>150.486.030,42</b>
	<b>previdone di competenza</b>	153.162.580,90	<b>-635.161,06</b>	<b>152.629.211,14</b>
	<b>previdone di cassa</b>			
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>				
	residui presunti		<b>921.231.105,49</b>	<b>919.649.646,96</b>
	<b>previdone di competenza</b>		<b>-1.581.458,53</b>	
	<b>previdone di cassa</b>		<b>-24.223.976,73</b>	<b>1.864.542.464,24</b>

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

### ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR. 2018/23 esercizio 2018
ATTO: LR. 2018/23				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		102.669.706,38	2.048.743,51	104.718.449,89
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
Utilizzo avanzo di amministrazione				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>				
	residui presunti	986.716.295,48		986.716.295,48
	previsione di competenza	<b>9.786.013.282,83</b>	<b>921.231.105,49</b>	<b>10.705.662.929,79</b>
	previsione di cassa	7.833.409.765,00	<b>1.888.766.440,97</b>	<b>9.697.952.229,24</b>

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
Disavanzo di amministrazione				0,00
ATTO: LR 2018 23				
MISSIONE				
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma				
01	ORGANI ISTITUZIONALI			
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	876.646,76		876.646,76
	residui presunti			
	previsione di competenza	23.410.220,70	-34.798,84	23.375.421,86
	previsione di cassa	23.239.812,83	769.780,70	24.009.593,53
<b>Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI</b>				
	<b>residui presunti</b>	<b>880.455,75</b>		<b>880.455,75</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>23.460.220,70</b>	<b>-34.798,84</b>	<b>23.425.421,86</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>23.293.621,67</b>	<b>769.780,70</b>	<b>24.063.402,37</b>
Programma				
02	SEGRETERIA GENERALE			
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	188.243,93		188.243,93
	residui presunti			
	previsione di competenza	1.277.300,00	85.000,00	1.362.300,00
	previsione di cassa	1.288.964,30	174.931,00	1.463.895,30
<b>Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE</b>				
	<b>residui presunti</b>	<b>188.243,93</b>		<b>188.243,93</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.277.300,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.362.300,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>1.288.964,30</b>	<b>174.931,00</b>	<b>1.463.895,30</b>
Programma				
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	8.685.717,32		8.685.717,32
	residui presunti			
	previsione di competenza	25.852.921,58	564.948,21	26.417.869,79
	previsione di cassa	25.053.168,19	6.351.537,74	31.404.705,93

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo		514.629,58		514.629,58
	residui presunti			
	previsione di competenza	3.352.001,66	88.000,00	3.440.001,66
	previsione di cassa	2.886.804,49	610.966,72	3.497.771,21
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
Titolo		645.086,81		645.086,81
	residui presunti			
	previsione di competenza	450.000.000,00	1.521.707,95	451.521.707,95
	previsione di cassa	135.645.086,81	320.499.870,62	456.144.957,43
<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	<b>9.845.433,71</b>	<b>2.174.656,16</b>	<b>9.845.433,71</b>
<b>Totale programma</b>		<b>479.204.923,24</b>	<b>327.462.375,08</b>	<b>481.379.579,40</b>
		<b>163.585.059,49</b>		<b>491.047.434,57</b>
<b>Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo		349.611.465,65		349.611.465,65
	residui presunti			
	previsione di competenza	1.707.773.704,41	879.900.000,00	2.587.673.704,41
	previsione di cassa	1.402.846.393,74	1.218.104.808,08	2.620.951.201,82
<b>04</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>349.611.465,65</b>	<b>879.900.000,00</b>	<b>349.611.465,65</b>
<b>Totale programma</b>		<b>1.707.773.704,41</b>	<b>1.218.104.808,08</b>	<b>2.587.673.704,41</b>
		<b>1.402.846.393,74</b>		<b>2.620.951.201,82</b>
<b>Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI	258.331,55		258.331,55
Titolo	residui presunti	1.433.897,71		1.433.897,71
	previsione di competenza	1.291.777,21	200.103,44	1.491.880,65
	previsione di cassa			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	198.870,58		198.870,58
Titolo	residui presunti	960.303,68		960.303,68
	previsione di competenza	228.870,58	73.703,56	302.574,14
	previsione di cassa			
<b>05</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	<b>457.202,13</b>		<b>457.202,13</b>
<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.394.201,39</b>		<b>2.394.201,39</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.520.647,79</b>	<b>273.807,00</b>	<b>1.794.454,79</b>
	<b>previsione di cassa</b>			
Programma	06 UFFICIO TECNICO			
1	SPESE CORRENTI	1.782.654,66		1.782.654,66
Titolo	residui presunti	4.212.364,96	-95.000,00	4.117.364,96
	previsione di competenza	4.563.445,12	828.516,70	5.391.961,82
	previsione di cassa			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.234.132,14		3.234.132,14
Titolo	residui presunti	13.343.927,33	-758.000,00	12.585.927,33
	previsione di competenza	8.539.969,96	5.222.198,27	13.762.168,23
	previsione di cassa			
<b>06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	<b>5.016.786,80</b>		<b>5.016.786,80</b>
<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>17.566.292,29</b>	<b>-853.000,00</b>	<b>16.703.292,29</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.103.415,08</b>	<b>6.050.714,97</b>	<b>19.154.130,05</b>
	<b>previsione di cassa</b>			
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo	residui presunti	15.262.232,95		15.262.232,95
	previsione di competenza	42.833.904,87		42.833.904,87
	previsione di cassa	42.605.103,81	13.121.961,82	55.727.065,63
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo	residui presunti	27.392.963,85		27.392.963,85
	previsione di competenza	23.813.341,12	-3.000,00	23.810.341,12
	previsione di cassa	31.543.896,34	10.150.359,61	41.694.255,95
<b>08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>			
<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>42.655.196,80</b>		<b>42.655.196,80</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>66.647.245,99</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>66.644.245,99</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>74.149.000,15</b>	<b>23.272.321,43</b>	<b>97.421.321,58</b>
10	RISORSE UMANE			
Programma				
Titolo	residui presunti	33.790.624,96		33.790.624,96
	previsione di competenza	224.520.929,45	536.998,41	225.057.927,86
	previsione di cassa	202.105.370,70	26.416.535,15	228.521.905,85
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
Titolo	residui presunti	6.633,00		6.633,00
	previsione di competenza	1.156.633,00		1.156.633,00
	previsione di cassa	534.933,00	621.700,00	1.156.633,00
<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>			
<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>33.797.257,96</b>		<b>33.797.257,96</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>225.677.562,45</b>	<b>536.998,41</b>	<b>226.214.560,86</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>202.640.303,70</b>	<b>27.038.235,15</b>	<b>229.678.538,85</b>
11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
Programma				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
1	SPESE CORRENTI	697.370,22			697.370,22
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.205.438,23		-16.740,85	4.188.697,38
	previsione di cassa	4.089.269,05	245.377,72		4.334.646,77
<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>697.370,22</b>			<b>697.370,22</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	<b>4.255.438,23</b>		<b>-16.740,85</b>	<b>4.238.697,38</b>
	previsione di cassa	<b>4.089.269,05</b>	<b>245.377,72</b>		<b>4.334.646,77</b>
Programma	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
	residui presunti	838.723,67			838.723,67
	previsione di competenza	3.372.085,37			3.372.085,37
	previsione di cassa	2.110.947,26	1.315.906,18		3.426.853,44
<b>12</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)</b>	<b>838.723,67</b>			<b>838.723,67</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	<b>3.372.085,37</b>			<b>3.372.085,37</b>
	previsione di cassa	<b>2.110.947,26</b>	<b>1.315.906,18</b>		<b>3.426.853,44</b>
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>443.988.136,62</b>			<b>443.988.136,62</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	<b>2.536.730.474,07</b>	<b>882.696.654,57</b>	<b>-907.539,69</b>	<b>3.418.519.588,95</b>
	previsione di cassa	<b>1.893.739.122,23</b>	<b>1.604.706.257,31</b>		<b>3.498.447.379,54</b>
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo	residui presunti	76.538,45		76.538,45
	previsione di competenza	165.660,00		165.660,00
	previsione di cassa	158.538,45	34.000,00	192.538,45
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo	residui presunti			
	previsione di competenza	24.033,88		24.033,88
	previsione di cassa		24.033,88	24.033,88
<b>Totale programma</b>	<b>01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>	<b>76.538,45</b>	<b>58.033,88</b>	<b>76.538,45</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>189.693,88</b>		<b>189.693,88</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>158.538,45</b>		<b>216.572,33</b>
<b>Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo	residui presunti	1.072.747,50		1.072.747,50
	previsione di competenza	1.221.937,42	-10.000,00	1.211.937,42
	previsione di cassa	1.460.247,50	12.573,82	1.472.821,32
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo	residui presunti	2.730.488,84		2.730.488,84
	previsione di competenza	5.487.755,86	10.100,00	5.497.855,86
	previsione di cassa	3.740.488,84	2.192.913,55	5.933.402,39
<b>Totale programma</b>	<b>02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>	<b>3.803.236,34</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.803.236,34</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.709.693,28</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>6.709.793,28</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>5.200.736,34</b>	<b>2.205.487,37</b>	<b>7.406.223,71</b>

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>3.879.774,79</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.879.774,79</b>
	residui presunti	<b>6.899.387,16</b>			<b>6.899.487,16</b>
	previsione di competenza	<b>5.359.274,79</b>	<b>2.263.521,25</b>		<b>7.622.796,04</b>
	previsione di cassa				
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	865.504,94			865.504,94
	residui presunti	3.394.113,63		-80.000,00	3.314.113,63
	previsione di competenza	3.314.113,63			3.314.113,63
	previsione di cassa				
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.329.521,73			4.329.521,73
	residui presunti	11.803.376,99		-344.249,00	11.459.127,99
	previsione di competenza	8.601.695,39	2.055.751,00		10.657.446,39
	previsione di cassa				
<b>Totale programma</b>	<b>01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>	<b>5.195.026,67</b>		<b>-424.249,00</b>	<b>5.195.026,67</b>
	residui presunti	<b>15.197.490,62</b>			<b>14.773.241,62</b>
	previsione di competenza	<b>11.915.809,02</b>	<b>2.055.751,00</b>		<b>13.971.560,02</b>
	previsione di cassa				
Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.881.597,32			5.881.597,32
	residui presunti	9.086.899,92	64.428,00		9.151.327,92
	previsione di competenza	8.629.129,29	562.169,62		9.191.298,91
	previsione di cassa				
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.413.720,49			22.413.720,49
	residui presunti	42.918.415,31		-1.517.137,37	41.401.277,94
	previsione di competenza	27.510.090,65	12.676.584,32		40.186.674,97
	previsione di cassa				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		4.600.000,00 1.015.848,52 4.600.000,00 4.600.000,00
<b>02</b>	<b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>64.428,00 -1.517.137,37 16.822.905,42</b>	<b>28.295.317,81 56.607.315,23 37.155.068,46 53.977.975,88</b>
<b>Totale programma</b>				
<b>Programma 03 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)</b>				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		2.249.388,00 4.512.286,40 2.640.686,40 3.468.286,40
<b>03</b>	<b>EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>827.600,00</b>	<b>2.249.388,00 1.118.898,40 2.640.686,40 3.468.286,40</b>
<b>Totale programma</b>			<b>827.600,00</b>	<b>2.249.388,00 1.118.898,40 3.468.286,40</b>
<b>Programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>				
1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		14.381.077,07 23.953.820,00 28.560.559,42 38.294.897,07
<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>21.367.419,83 36.065.953,62 35.095.712,42 35.800.712,42</b>
<b>Totale programma</b>				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>ATTO: LR 2018 23</b>					
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	462.800,00 1.658.400,00 1.010.480,00			462.800,00 1.658.400,00 1.658.400,00
<b>Totale programma</b>	<b>04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>36.211.296,90</b> <b>61.948.173,62</b> <b>64.666.751,84</b>	<b>80.000,00</b> <b>-270.000,00</b> <b>11.087.257,65</b>	<b>36.211.296,90</b> <b>61.758.173,62</b> <b>75.754.009,49</b>
Programma	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	2.707.678,95 3.949.149,75 2.941.044,93			2.707.678,95 3.949.149,75 4.088.310,73
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	284.000,00 150.000,00		29.000,00	284.000,00 179.000,00
<b>Totale programma</b>	<b>05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>2.707.678,95</b> <b>4.233.149,75</b> <b>3.091.044,93</b>	<b>1.176.265,80</b>	<b>2.707.678,95</b> <b>4.233.149,75</b> <b>4.267.310,73</b>
Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.570.407,78 2.427.296,77 2.096.025,83		302.479,19	1.570.407,78 2.427.296,77 2.398.505,02

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
<b>Totale programma</b>	<b>06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>		<b>1.720.407,78 3.121.374,88 2.927.583,13</b>
Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-580.000,00 449.948,92	1.232.831,08 8.484.149,37 8.487.299,87
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	180.000,00	800.000,00 1.199.105,16 1.199.105,16
<b>Totale programma</b>	<b>07 DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>-580.000,00 629.948,92</b>	<b>2.032.831,08 9.683.254,53 9.686.405,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>144.428,00 32.902.207,98</b>	<b>78.411.947,19 153.236.086,66 164.053.128,68</b>
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.000,00 3.269.531,83	2.525.235,30 5.701.936,93 7.738.025,23

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>ATTO : LR 2018 23</b>					
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	19.790.060,93			19.790.060,93
	residui presunti				
	previsione di competenza	49.867.054,44			49.867.054,44
	previsione di cassa	34.006.465,38		-134.392,64	33.872.072,74
<b>Totale programma</b>	<b>01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>	<b>22.315.296,23</b>	<b>28.000,00</b>		<b>22.315.296,23</b>
	residui presunti	<b>55.540.991,37</b>			<b>55.568.991,37</b>
	previsione di competenza	<b>38.474.958,78</b>	<b>3.269.531,83</b>		<b>41.610.097,97</b>
	previsione di cassa			<b>-134.392,64</b>	
Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	5.801.650,89			5.801.650,89
	residui presunti				
	previsione di competenza	57.224.095,19	133.000,00		57.357.095,19
	previsione di cassa	50.695.239,38	7.618.936,70		58.314.176,08
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.557.755,74			6.557.755,74
	residui presunti				
	previsione di competenza	37.425.294,65			37.425.294,65
	previsione di cassa	30.890.424,42	7.247.724,93		38.138.149,35
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	11.500.000,00			11.500.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	7.635.248,00	3.864.752,00		11.500.000,00
	previsione di cassa				
<b>Totale programma</b>	<b>02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>12.359.406,63</b>	<b>133.000,00</b>		<b>12.359.406,63</b>
	residui presunti	<b>106.149.389,84</b>			<b>106.282.389,84</b>
	previsione di competenza	<b>89.220.911,80</b>	<b>18.731.413,63</b>		<b>107.952.325,43</b>
	previsione di cassa				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>34.674.702,86 161.000,00 22.000.945,46 -134.392,64</b>	<b>34.674.702,86 161.851.381,21 149.562.423,40</b>
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.792.590,11 16.000,00 1.567.979,10	3.792.590,11 8.499.743,12 9.620.289,72
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.035.999,92 31.262.885,85 6.860.978,58	15.035.999,92 31.262.885,85 29.817.235,39
<b>Totale programma</b>	<b>01 SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>18.828.590,03 39.746.628,97 31.008.567,43 8.428.957,68</b>	<b>18.828.590,03 39.762.628,97 39.437.525,11</b>
Programma 02 GIOVANI				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	332.442,45 1.126.540,97 867.223,98	332.442,45 1.126.540,97 1.137.337,08
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.374.401,57 319.821,00 2.374.820,77	7.374.401,57 15.766.275,09 15.795.975,09

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
<b>Totale programma</b>	<b>02 GIOVANI</b>	<b>7.706.844,02</b>	<b>319.821,00</b>		<b>7.706.844,02</b>
	residui presunti	16.572.995,06			16.892.816,06
	previsione di competenza	14.288.378,30	2.644.933,87		16.933.312,17
	previsione di cassa				
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>26.535.434,05</b>	<b>335.821,00</b>		<b>26.535.434,05</b>
	residui presunti	56.319.624,03			56.655.445,03
	previsione di competenza	45.296.945,73	11.073.891,55		56.370.837,28
	previsione di cassa				
MISSIONE 07 TURISMO					
Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	25.099.070,61			25.099.070,61
	residui presunti	44.373.674,92	74.000,00		44.447.674,92
	previsione di competenza	41.507.567,35	8.825.166,47		50.332.733,82
	previsione di cassa				
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	72.693.469,98			72.693.469,98
	residui presunti	98.014.418,17		-779.259,76	97.235.158,41
	previsione di competenza	87.894.145,56	11.449.468,51		99.343.614,07
	previsione di cassa				
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	250.000,00			250.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa	250.000,00			250.000,00
<b>Totale programma</b>	<b>01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>	<b>97.792.540,59</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-779.259,76</b>	<b>97.792.540,59</b>
	residui presunti	142.638.093,09			141.932.833,33
	previsione di competenza	129.401.712,91	20.524.634,98		149.926.347,89
	previsione di cassa				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>07 TURISMO</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>74.000,00 20.524.634,98</b>	<b>97.792.540,59 141.932.833,33 149.926.347,89</b>
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	997.519,59 -1.683.293,13	3.240.995,47 5.368.371,36 3.316.788,82
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.400,00 10.459.883,05	34.319.605,35 79.543.707,43 71.732.342,90
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.600.000,00 2.486.847,86	1.688.455,60 4.920.847,06 4.475.303,46
<b>Totale programma</b>	<b>01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>3.599.919,59 12.946.730,91</b>	<b>39.249.056,42 89.834.925,85 79.524.435,18</b>
Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 815.964,19	5.307.118,61 8.507.199,02 7.120.904,50

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
Titolo 2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
	residui presunti	216.071.289,08		216.071.289,08
	previsione di competenza	322.288.160,73	1.429.598,98	323.717.759,71
	previsione di cassa	218.246.182,62	-12.450.352,90	205.795.829,72
Titolo 3	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
	residui presunti	5.415.259,09		5.415.259,09
	previsione di competenza	7.268.032,00		7.268.032,00
	previsione di cassa	5.415.259,09	1.897.791,00	7.313.050,09
<b>Totale programma 02</b>	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>	<b>226.793.666,78</b>	<b>1.579.598,98</b>	<b>226.793.666,78</b>
	residui presunti	<b>337.913.391,75</b>	<b>2.713.755,19</b>	<b>339.492.990,73</b>
	previsione di competenza	<b>229.966.382,02</b>	<b>-12.450.352,90</b>	<b>220.229.784,31</b>
	previsione di cassa			
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>266.167.723,20</b>	<b>5.179.518,57</b>	<b>266.167.723,20</b>
	residui presunti	<b>424.273.398,01</b>	<b>15.660.486,10</b>	<b>429.452.916,58</b>
	previsione di competenza	<b>298.352.379,42</b>	<b>-14.133.646,03</b>	<b>299.879.219,49</b>
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>				
Programma 01	<b>DIFESA DEL SUOLO</b>			
Titolo 1	<b>SPESE CORRENTI</b>			
	residui presunti	13.105.831,44		13.105.831,44
	previsione di competenza	25.984.775,52	520.000,00	26.504.775,52
	previsione di cassa	25.696.930,23	4.010.375,99	29.707.306,22

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	93.195.367,54		93.195.367,54
	residui presunti			
	previsione di competenza	111.166.606,99	-482.576,31	110.684.030,68
	previsione di cassa	58.473.352,33	7.631.783,67	66.105.136,00
<b>01</b>	<b>DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>106.301.198,98</b>		<b>106.301.198,98</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	<b>137.151.382,51</b>	<b>-482.576,31</b>	<b>137.188.806,20</b>
	previsione di cassa	<b>84.170.282,56</b>	<b>11.642.159,66</b>	<b>95.812.442,22</b>
<b>Totale programma</b>				
Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	12.110.126,79		12.110.126,79
	previsione di competenza	27.900.848,09	-371.714,36	27.529.133,73
	previsione di cassa	29.311.947,95	3.835.790,69	33.147.738,64
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	21.130.817,75		21.130.817,75
	previsione di competenza	73.496.218,69	-2.461.260,41	71.034.958,28
	previsione di cassa	34.413.831,40	13.345.310,49	47.759.141,89
<b>02</b>	<b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>	<b>33.787.804,81</b>		<b>33.787.804,81</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza	<b>104.028.608,55</b>	<b>-2.832.974,77</b>	<b>101.195.633,78</b>
	previsione di cassa	<b>66.357.321,12</b>	<b>17.181.101,18</b>	<b>83.538.422,30</b>
<b>Totale programma</b>				
Programma 03 RIFIUTI				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	72.263,57		72.263,57
	previsione di competenza	238.637,31	299.829,99	538.467,30
	previsione di cassa	222.263,56	349.829,99	572.093,55

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>ATTO: LR 2018 23</b>					
<b>Totale programma</b>	<b>03 RIFIUTI</b>	<b>2.414.235,35</b>	<b>299.829,99</b>		<b>2.414.235,35</b>
	residui presunti	<b>2.459.614,09</b>			<b>2.759.444,08</b>
	previsione di competenza	<b>2.604.235,34</b>	<b>349.829,99</b>		<b>2.954.065,33</b>
	previsione di cassa				
Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	157.121,07			157.121,07
	residui presunti	238.551,29			238.551,29
	previsione di competenza	229.121,07	89.500,00		318.621,07
	previsione di cassa				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	25.286.439,70			25.286.439,70
	residui presunti	54.021.397,66		-495.000,00	53.526.397,66
	previsione di competenza	27.514.676,42	2.784.838,78		30.299.515,20
	previsione di cassa				
<b>Totale programma</b>	<b>04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>25.443.560,77</b>	<b>2.874.338,78</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>25.443.560,77</b>
	residui presunti	<b>54.409.948,95</b>			<b>53.914.948,95</b>
	previsione di competenza	<b>27.893.797,49</b>	<b>2.874.338,78</b>		<b>30.768.136,27</b>
	previsione di cassa				
Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.550.852,06			1.550.852,06
	residui presunti	4.844.855,79		-5.000,00	4.839.855,79
	previsione di competenza	5.032.282,76	870.874,97		5.903.157,73
	previsione di cassa				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.402.107,63			6.402.107,63
	residui presunti	7.756.852,54	50.260,41		7.807.112,95
	previsione di competenza	5.925.438,73	1.552.218,81		7.477.657,54
	previsione di cassa				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
<b>Totale programma</b>	<b>05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>50.260,41 2.423.093,78 -5.000,00</b>	<b>7.952.959,69 12.646.968,74 13.380.815,27</b>
Programma	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00	72.500,00 72.500,00
<b>Totale programma</b>	<b>06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>84.741,87 47.500,00 157.241,87</b>
Programma	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	613.000,00	1.677.086,60 3.055.449,13 2.065.069,33
<b>Totale programma</b>	<b>07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>613.000,00</b>	<b>1.725.366,60 3.103.729,13 2.113.349,33</b>
Programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
<b>1 SPESE CORRENTI</b>				
Titolo	residui presunti	35.290,10		35.290,10
	previsione di competenza	1.337.518,94	-14.400,00	1.323.118,94
	previsione di cassa	1.158.780,52	194.461,60	1.353.242,12
Titolo	residui presunti	8.815.410,00		8.815.410,00
	previsione di competenza	16.143.460,00	-180.000,00	15.963.460,00
	previsione di cassa	10.114.210,00	3.590.200,00	13.704.410,00
<b>08</b>	<b>QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	<b>8.850.700,10</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>8.850.700,10</b>
<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>17.480.978,94</b>		<b>17.286.578,94</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.272.990,52</b>	<b>3.784.661,60</b>	<b>15.057.652,12</b>
	<b>previsione di cassa</b>			
<b>Programma 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)</b>				
Programma	residui presunti	16.441.367,96		16.441.367,96
Titolo	previsione di competenza	14.568.124,86		14.568.124,86
	previsione di cassa	13.788.124,86	780.000,00	14.568.124,86
<b>09</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)</b>	<b>16.441.367,96</b>	<b>780.000,00</b>	<b>16.441.367,96</b>
<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>14.568.124,86</b>		<b>14.568.124,86</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.788.124,86</b>		<b>14.568.124,86</b>
	<b>previsione di cassa</b>			
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>203.001.936,13</b>	<b>-4.009.951,08</b>	<b>203.001.936,13</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>345.878.095,36</b>		<b>342.738.234,68</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>218.678.564,58</b>	<b>39.673.184,99</b>	<b>258.351.749,57</b>
	<b>previsione di cassa</b>			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma 01 TRASPORTO FERROVIARIO				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	7.098.011,35		7.098.011,35
	previsione di competenza	48.276.307,16	-768.259,00	47.508.048,16
	previsione di cassa	46.629.653,19	6.860.330,01	53.489.983,20
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	19.638.862,25		19.638.862,25
	previsione di competenza	33.180.056,38	600.000,00	33.780.056,38
	previsione di cassa	20.089.891,92	7.476.532,50	27.566.424,42
<b>Totale programma</b>	<b>01 TRASPORTO FERROVIARIO</b>	<b>26.736.873,60</b>	<b>600.000,00</b>	<b>26.736.873,60</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>81.456.363,54</b>	<b>-768.259,00</b>	<b>81.288.104,54</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>66.719.545,11</b>	<b>14.336.862,51</b>	<b>81.056.407,62</b>
Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	14.304.968,12		14.304.968,12
	previsione di competenza	133.367.118,01	783.259,00	134.150.377,01
	previsione di cassa	133.224.359,08	22.790.806,09	156.015.165,17
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti			
	previsione di competenza	635.000,00		635.000,00
	previsione di cassa	554.000,00	106.000,00	660.000,00
<b>Totale programma</b>	<b>02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>	<b>15.129.385,83</b>	<b>783.259,00</b>	<b>15.129.385,83</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>134.002.118,01</b>	<b>22.896.806,09</b>	<b>134.785.377,01</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>133.778.359,08</b>		<b>156.675.165,17</b>
Programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI	6.478.778,91		6.478.778,91
Titolo	residui presunti			
	previsione di competenza	19.173.902,48		19.173.902,48
	previsione di cassa	18.839.132,48	-3.184.655,97	15.654.476,51
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.363.132,14		8.363.132,14
Titolo	residui presunti			
	previsione di competenza	27.587.477,34	-65.000,00	27.522.477,34
	previsione di cassa	15.705.255,27	6.389.721,92	22.094.977,19
<b>03</b>	<b>TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>	<b>14.841.911,05</b>		<b>14.841.911,05</b>
<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>46.761.379,82</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>46.696.379,82</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>34.544.387,75</b>	<b>6.389.721,92</b>	<b>37.749.453,70</b>
	<b>previsione di cassa</b>			
Programma	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	28.484,02		28.484,02
	residui presunti			
	previsione di competenza	408.169,69	12.951,79	421.121,48
	previsione di cassa	293.709,81	120.602,51	414.312,32
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.451.654,42		2.451.654,42
	residui presunti			
	previsione di competenza	19.858.948,56	-335.000,00	19.523.948,56
	previsione di cassa	10.281.286,47	8.539.922,09	18.821.208,56
<b>Totale programma</b>	<b>04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO</b>	<b>5.925.138,44</b>		<b>5.925.138,44</b>
	<b>residui presunti</b>	<b>20.956.118,25</b>	<b>12.951,79</b>	<b>20.634.070,04</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.263.996,28</b>	<b>8.660.524,60</b>	<b>19.924.520,88</b>
	<b>previsione di cassa</b>			
Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo		14.401.737,37		14.401.737,37
	residui presunti			
	previsione di competenza	41.866.937,27		41.866.937,27
	previsione di cassa	43.895.858,00	-3.760.548,85	40.135.309,15
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo		145.982.572,39		145.982.572,39
	residui presunti			
	previsione di competenza	495.255.362,39	-64.321,16	495.191.041,23
	previsione di cassa	160.918.990,25	44.360.982,12	205.279.972,37
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
Titolo		279.000.000,00		279.000.000,00
	residui presunti			
	previsione di competenza	85.920.000,00	193.080.000,00	279.000.000,00
	previsione di cassa			
<b>05</b>	<b>VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>	<b>160.384.309,76</b>	<b>-64.321,16</b>	<b>160.384.309,76</b>
<b>Totale programma</b>		<b>816.122.299,66</b>	<b>-3.760.548,85</b>	<b>816.057.978,50</b>
		<b>290.734.848,25</b>	<b>237.440.982,12</b>	<b>524.415.281,52</b>
<b>06</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' (SOLO PER LE REGIONI)</b>			
Programma				
Titolo		6.522.141,85		6.522.141,85
	residui presunti			
	previsione di competenza	8.776.803,37		8.776.803,37
	previsione di cassa	6.522.754,03	2.692.758,22	9.215.512,25
<b>Totale programma</b>		<b>6.522.141,85</b>	<b>2.692.758,22</b>	<b>6.522.141,85</b>
		<b>612,18</b>		<b>612,18</b>
		<b>6.522.754,03</b>		<b>9.215.512,25</b>

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>residui presunti</b>	<b>229.539.760,53</b>		<b>229.539.760,53</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.396.210,79</b>	<b>-1.232.580,16</b>	<b>1.108.238.713,28</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>292.417.655,46</b>	<b>-6.945.204,82</b>	<b>829.036.341,14</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>				
Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti	17.695.900,60		17.695.900,60
		previsione di competenza	32.437.487,89	-10.000,00	32.427.487,89
		previsione di cassa	16.996.490,58	10.737.430,86	27.733.921,44
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	38.740.011,81		38.740.011,81
		previsione di competenza	40.938.672,55	800.000,00	41.738.672,55
		previsione di cassa	17.972.486,24	24.369.846,23	42.342.332,47
<b>Totale programma</b>	<b>01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>56.435.912,43</b>		<b>56.435.912,43</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>73.676.160,44</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>74.466.160,44</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>35.268.976,84</b>	<b>35.107.277,09</b>	<b>70.376.253,93</b>
Programma	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.872.301,41		3.872.301,41
		previsione di competenza	10.556.234,27		10.556.234,27
		previsione di cassa	3.508.162,33	6.500.000,00	10.008.162,33
<b>Totale programma</b>	<b>02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>8.632.208,26</b>		<b>8.632.208,26</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>13.788.841,37</b>		<b>13.788.841,37</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>6.740.769,45</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>13.240.769,45</b>

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
Programma	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE (SOLO PER LE REGIONI)			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	585.000,00		585.000,00
	residui presunti			51.000,00
	previsione di competenza	51.000,00		636.000,00
	previsione di cassa		636.000,00	
<b>Totale programma</b>	<b>03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE (SOLO PER LE REGIONI)</b>	<b>585.000,00</b>		<b>585.000,00</b>
	residui presunti	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
	previsione di cassa	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>65.653.120,69</b>		<b>65.653.120,69</b>
	residui presunti	<b>87.516.001,81</b>	<b>800.000,00</b>	<b>88.306.001,81</b>
	previsione di competenza	<b>42.009.746,29</b>	<b>42.243.277,09</b>	<b>84.253.023,38</b>
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE</b>				
Programma	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
Titolo	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
	1 SPESE CORRENTI	4.436.209,98		4.436.209,98
	residui presunti	18.128.015,53	170.927,07	18.298.942,60
	previsione di competenza	18.766.065,19	3.397.176,27	22.163.241,46
	previsione di cassa			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.516.407,58		1.516.407,58
	residui presunti	1.595.245,09		1.595.245,09
	previsione di competenza	1.656.240,94	170.000,00	1.826.240,94
	previsione di cassa			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
<b>Totale programma</b>	<b>01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>	<b>5.952.617,56</b>	<b>170.927,07</b>		<b>5.952.617,56</b>
		<b>19.723.260,62</b>	<b>3.567.176,27</b>		<b>19.894.187,69</b>
		<b>20.422.306,13</b>			<b>23.989.482,40</b>
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.180.320,44	129.452,93		1.180.320,44
	residui presunti	56.526.844,12	485.763,64		56.656.297,05
	previsione di competenza	52.740.369,52			53.226.133,16
	previsione di cassa				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.430.428,79	454.084,24	-435.915,76	1.430.428,79
	residui presunti	4.330.309,97			3.894.394,21
	previsione di competenza	4.037.853,62			4.491.937,86
	previsione di cassa				
<b>Totale programma</b>	<b>02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>	<b>2.610.749,23</b>	<b>129.452,93</b>	<b>-435.915,76</b>	<b>2.610.749,23</b>
		<b>60.857.154,09</b>	<b>939.847,88</b>		<b>60.550.691,26</b>
		<b>56.778.223,14</b>			<b>57.718.071,02</b>
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	533.559,63			533.559,63
	residui presunti	2.176.116,00		-128.100,00	2.048.016,00
	previsione di competenza	2.123.748,55		-165.675,20	1.958.073,35
	previsione di cassa				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7.568.456,15	1.126.266,45	-1.046.130,84	7.568.456,15
	residui presunti	16.341.544,46			15.295.413,62
	previsione di competenza	13.679.432,56			14.805.699,01
	previsione di cassa				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
<b>Totale programma</b>	<b>03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>8.102.015,78 -1.174.230,84 -165.675,20</b>	<b>8.102.015,78 17.343.429,62 16.763.772,36</b>
Programma	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.601.672,48 45.000,00 1.182.227,67	2.601.672,48 46.441.648,14 47.297.582,38
<b>Totale programma</b>	<b>04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>2.601.672,48 45.000,00 1.182.227,67</b>	<b>2.601.672,48 46.736.648,14 47.592.582,38</b>
Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	435.475,36 -100,00 1.804.224,81	435.475,36 12.964.400,00 13.380.200,17
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	680.302,87 949.790,67 -450.896,54	680.302,87 949.790,67 337.201,45
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	47.000,00 47.000,00	47.000,00 47.000,00

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>ATTO: LR 2018 23</b>					
<b>Totale programma</b>	<b>05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>	<b>1.115.778,23</b>	<b>1.115.778,23</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.115.778,23</b>
	residui presunti	13.961.290,67			13.961.190,67
	previsione di competenza	12.364.073,35	1.851.224,81	-450.896,54	13.764.401,62
	previsione di cassa				
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	757.309,23			757.309,23
	residui presunti	22.269.300,67			22.269.300,67
	previsione di competenza	22.667.309,23		-398.008,56	22.269.300,67
	previsione di cassa				
<b>Totale programma</b>	<b>06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>	<b>757.309,23</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-398.008,56</b>	<b>21.210.000,00</b>
	residui presunti	22.667.309,23			22.269.300,67
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	500.900,98			500.900,98
	residui presunti	117.102.570,41			116.897.326,83
	previsione di competenza	116.913.740,64		-3.557.920,47	113.355.820,17
	previsione di cassa				
<b>Totale programma</b>	<b>07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>	<b>622.895,97</b>	<b>-205.243,58</b>	<b>-3.557.920,47</b>	<b>119.729.636,06</b>
	residui presunti	119.934.879,64			116.178.129,40
	previsione di competenza	119.736.049,87			
	previsione di cassa				
Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo		1.420.165,01		1.420.165,01
	residui presunti			
	previsione di competenza	6.594.559,07	-157.462,84	6.437.096,23
	previsione di cassa	3.637.005,48	3.111.350,57	6.748.356,05
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo		460.987,07		460.987,07
	residui presunti			
	previsione di competenza	1.542.016,30	-250.000,00	1.292.016,30
	previsione di cassa	1.022.176,29	280.649,89	1.302.826,18
<b>08</b>	<b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>	<b>1.881.152,08</b>	<b>-407.462,84</b>	<b>1.881.152,08</b>
<b>Totale programma</b>		<b>8.136.575,37</b>		<b>7.729.112,53</b>
	residui presunti	<b>4.659.181,77</b>	<b>3.392.000,46</b>	<b>8.051.182,23</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
Programma				
Titolo		18.000,00		18.000,00
	residui presunti			
	previsione di competenza			
	previsione di cassa		18.000,00	18.000,00
<b>09</b>	<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale programma</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	residui presunti			
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA (SOLO PER LE REGIONI)			
Programma				
Titolo				
1	SPESE CORRENTI			
	residui presunti			
	previsione di competenza	427.305,00	-427.305,00	
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
<b>Totale programma</b>	<b>10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA (SOLO PER LE REGIONI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.305,00</b>	<b>0,00</b> <b>-427.305,00</b> <b>0,00</b>
	residui presunti	0,00			
	previsione di competenza	0,00			
	previsione di cassa	0,00			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>23.644.190,56</b>	<b>345.380,00</b>	<b>-3.650.258,02</b>	<b>23.644.190,56</b> <b>308.232.196,64</b> <b>306.344.922,08</b>
	residui presunti	23.644.190,56			23.644.190,56
	previsione di competenza	311.537.074,66	345.380,00	-3.650.258,02	308.232.196,64
	previsione di cassa	298.840.679,31	12.076.743,54	-4.572.500,77	306.344.922,08
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
Programma 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
	residui presunti	106.231.689,99			106.231.689,99
	previsione di competenza	2.407.536.422,52	28.440.039,52		2.435.976.462,04
	previsione di cassa	2.217.132.586,86	434.672.129,17		2.651.804.716,03
<b>Totale programma</b>	<b>01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>	<b>106.231.689,99</b>	<b>28.440.039,52</b>	<b>434.672.129,17</b>	<b>106.231.689,99</b> <b>2.435.976.462,04</b> <b>2.651.804.716,03</b>
	residui presunti	106.231.689,99			106.231.689,99
	previsione di competenza	2.407.536.422,52	28.440.039,52		2.435.976.462,04
	previsione di cassa	2.217.132.586,86	434.672.129,17		2.651.804.716,03
Programma 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
	residui presunti				
	previsione di competenza	25.000,00			
	previsione di cassa				
					-25.000,00

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
<b>Totale programma</b>	<b>02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>0,00 25.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
Programma	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	265.381,00 18.303.177,00	18.303.177,00 18.303.177,00
<b>Totale programma</b>	<b>04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 265.381,00 18.303.177,00</b>
Programma	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.440.577,05 9.877.474,77 11.390.230,05	5.440.577,05 9.877.474,77 9.227.127,77
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	197.138.208,32 364.784.713,09 190.246.604,66	197.138.208,32 366.759.182,81 207.496.022,52

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	37.000,00		37.000,00
	residui presunti			
	previsione di competenza	1.037.000,00	-500.000,00	537.000,00
	previsione di cassa	337.000,00	200.000,00	537.000,00
<b>05</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>	<b>202.615.785,37</b>	<b>1.974.469,72</b>	<b>202.615.785,37</b>
	residui presunti	<b>375.699.187,86</b>	<b>-1.150.347,00</b>	<b>376.523.310,58</b>
	previsione di competenza	<b>201.973.834,71</b>	<b>17.449.417,86</b>	<b>217.260.150,29</b>
	previsione di cassa			
Programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	16.694.671,12		16.694.671,12
	residui presunti			
	previsione di competenza	30.787.705,04	-353.940,04	30.433.765,00
	previsione di cassa	32.522.443,97	-1.391.534,09	31.130.909,88
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	20.872.666,11		20.872.666,11
	residui presunti			
	previsione di competenza	23.535.648,06	-40.000,00	23.495.648,06
	previsione di cassa	26.951.484,63	-6.130.010,66	20.821.473,97
<b>07</b>	<b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>	<b>37.567.337,23</b>	<b>-393.940,04</b>	<b>37.567.337,23</b>
	residui presunti	<b>54.323.353,10</b>	<b>-393.940,04</b>	<b>53.929.413,06</b>
	previsione di competenza	<b>59.473.928,60</b>	<b>-7.521.544,75</b>	<b>51.952.383,85</b>
	previsione di cassa			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>346.414.812,59</b>	<b>-1.569.890,24</b>	<b>346.414.812,59</b>
	residui presunti	<b>2.855.621.759,48</b>	<b>-1.569.287,04</b>	<b>2.884.732.362,68</b>
	previsione di competenza	<b>2.478.580.350,17</b>	<b>470.424.724,03</b>	<b>2.939.320.427,17</b>
	previsione di cassa			
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
Programma	01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	12.446.155,22 18.254.987,93 16.953.616,61	32.000,00 3.044.551,68	12.446.155,22 18.286.987,93 19.998.168,29
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	62.675.534,72 146.114.750,04 98.011.805,07	2.215.000,00 50.967.917,07	62.675.534,72 148.329.750,04 148.979.722,14
<b>Totale programma</b>	<b>01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO</b>	<b>79.371.689,44</b>	<b>2.247.000,00</b> <b>54.012.468,75</b>	<b>79.371.689,44</b> <b>166.921.737,97</b> <b>173.532.889,93</b>
Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	3.373.193,90 44.104.031,33 38.955.956,17	-20.000,00 5.396.684,02	3.373.193,90 44.084.031,33 44.352.640,19
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	8.690.210,08 13.272.077,28 10.627.762,28	2.224.000,00	8.690.210,08 13.272.077,28 12.851.762,28
<b>Totale programma</b>	<b>02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>	<b>12.063.403,98</b> <b>57.376.108,61</b> <b>49.583.718,45</b>	<b>-20.000,00</b> <b>7.620.684,02</b>	<b>12.063.403,98</b> <b>57.356.108,61</b> <b>57.204.402,47</b>
Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>ATTO: LR 2018 23</b>					
Titolo	1 SPESE CORRENTI	908.992,90			908.992,90
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.204.500,00	25.000,00		1.229.500,00
	previsione di cassa	1.607.000,00	337.000,00		1.944.000,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7.438.019,83			7.438.019,83
	residui presunti				
	previsione di competenza	9.688.827,31		-115.000,00	9.573.827,31
	previsione di cassa	11.452.344,02	2.284.400,98		13.736.745,00
<b>Totale programma</b>	<b>03 RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>8.347.012,73</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>8.347.012,73</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	10.893.327,31			10.893.327,31
	previsione di cassa	13.059.344,02	2.621.400,98		15.680.745,00
Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	2.888.525,36			2.888.525,36
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.905.796,76			3.905.796,76
	previsione di cassa	4.810.125,36		-1.363.729,44	3.446.395,92
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.599.684,06			9.599.684,06
	residui presunti				
	previsione di competenza	21.016.163,33			21.016.163,33
	previsione di cassa	13.688.193,82		-11.993.457,01	1.694.736,81
<b>Totale programma</b>	<b>04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>	<b>12.488.209,42</b>			<b>12.488.209,42</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	14.340.123,08			14.340.123,08
	previsione di cassa	18.498.319,18		-13.357.186,45	5.141.132,73
Programma	05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo				
	residui presunti	29.194,25		29.194,25
	previsione di competenza	905.656,05		905.656,05
	previsione di cassa	787.151,61	90.000,00	877.151,61
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo				
	residui presunti	133.484.499,36		133.484.499,36
	previsione di competenza	132.272.612,97	600.000,00	132.872.612,97
	previsione di cassa	163.190.689,76	-54.298.843,58	108.891.846,18
<b>05</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)</b>			
<b>Totale programma</b>		<b>133.513.693,61</b>	<b>600.000,00</b>	<b>133.513.693,61</b>
	residui presunti	133.178.269,02		133.178.269,02
	previsione di competenza	163.977.841,37	90.000,00	109.768.997,79
	previsione di cassa		-54.298.843,58	
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>			
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>245.784.009,18</b>	<b>2.872.000,00</b>	<b>245.784.009,18</b>
	residui presunti	391.044.403,00	-135.000,00	393.781.403,00
	previsione di competenza	364.639.644,20	64.344.553,75	361.328.167,92
	previsione di cassa		-67.656.030,03	
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
<b>Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>				
Titolo				
	residui presunti	29.887,44		29.887,44
	previsione di competenza	193.213,56	-3.259,15	189.954,41
	previsione di cassa	195.434,94	12.777,53	208.212,47
<b>01</b>	<b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>			
<b>Totale programma</b>		<b>29.887,44</b>	<b>-3.259,15</b>	<b>29.887,44</b>
	residui presunti	193.213,56		189.954,41
	previsione di competenza	195.434,94	12.777,53	208.212,47
	previsione di cassa		-3.259,15	

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
Programma 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	44.433.510,25		44.433.510,25
	residui presunti			129.690.542,71
	previsione di competenza	128.767.142,71	923.400,00	134.331.094,03
	previsione di cassa	93.021.381,55	41.309.712,48	
<b>Totale programma 02</b>	<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>44.545.727,45</b>	<b>923.400,00</b>	<b>44.545.727,45</b>
	residui presunti			<b>129.774.659,91</b>
	previsione di competenza	<b>128.851.259,91</b>		<b>134.460.811,23</b>
	previsione di cassa	<b>93.151.098,75</b>	<b>41.309.712,48</b>	
Programma 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	10.395.211,31		10.395.211,31
	residui presunti			28.016.469,01
	previsione di competenza	28.325.959,05	-309.490,04	28.016.469,01
	previsione di cassa	24.220.447,71	9.527.348,30	33.747.796,01
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	residui presunti	431.589,98		431.589,98
	previsione di competenza	1.741.668,54		1.741.668,54
	previsione di cassa	946.589,98	895.058,50	1.841.648,48
<b>Totale programma 03</b>	<b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>	<b>10.826.801,29</b>	<b>-309.490,04</b>	<b>10.826.801,29</b>
	residui presunti			<b>29.758.137,55</b>
	previsione di competenza	<b>30.067.627,59</b>		<b>35.589.444,49</b>
	previsione di cassa	<b>25.167.037,69</b>	<b>10.422.406,80</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>56.766.820,38</b>	<b>-312.749,19</b>	<b>56.766.820,38</b>
	residui presunti			<b>160.926.333,06</b>
	previsione di competenza	<b>160.315.682,25</b>	<b>923.400,00</b>	<b>171.622.872,39</b>
	previsione di cassa	<b>119.877.975,58</b>	<b>51.744.896,81</b>	
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
Programma 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo		11.044.757,09		11.044.757,09
	residui presunti			
	previsione di competenza	23.644.994,11	-443.779,81	23.201.214,30
	previsione di cassa	22.425.766,67	2.709.478,39	25.135.245,06
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo		39.089.653,20		39.089.653,20
	residui presunti			
	previsione di competenza	83.781.278,59	2.154.786,82	85.936.065,41
	previsione di cassa	61.614.095,92	34.040.939,06	95.655.034,98
<b>01</b>	<b>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>	<b>50.196.832,13</b>	<b>2.154.786,82</b>	<b>50.196.832,13</b>
<b>Totale programma</b>		<b>107.554.791,79</b>	<b>-443.779,81</b>	<b>109.265.798,80</b>
	residui presunti	<b>84.168.381,68</b>	<b>36.750.417,45</b>	<b>120.918.799,13</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
Programma	02 CACCIA E PESCA			
Titolo		463.283,00		463.283,00
	residui presunti			
	previsione di competenza	3.963.213,06	-310.332,43	3.652.880,63
	previsione di cassa	3.307.667,53	479.799,35	3.787.466,88
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo		415.847,49		415.847,49
	residui presunti			
	previsione di competenza	9.384.269,07	22.500,00	9.406.769,07
	previsione di cassa	4.818.549,17	4.884.626,45	9.703.175,62
<b>02</b>	<b>CACCIA E PESCA</b>	<b>879.130,49</b>	<b>22.500,00</b>	<b>879.130,49</b>
<b>Totale programma</b>		<b>13.347.482,13</b>	<b>-310.332,43</b>	<b>13.059.649,70</b>
	residui presunti	<b>8.126.216,70</b>	<b>5.364.425,80</b>	<b>13.490.642,50</b>
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>51.075.962,62</b>	<b>2.177.286,82</b>	<b>-754.112,24</b>	<b>51.075.962,62</b>
	residui presunti	120.902.273,92			122.325.448,50
	previsione di competenza	92.294.598,38	42.114.843,25		134.409.441,63
	previsione di cassa				
<b>MISSIONE</b>	<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>				
Programma	01 FONTI ENERGETICHE				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.320.303,82			1.320.303,82
	residui presunti	2.783.231,94			2.209.095,90
	previsione di competenza	2.656.171,91			2.260.080,54
	previsione di cassa				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.389.020,88			2.389.020,88
	residui presunti	9.091.345,02	528.576,31		9.619.921,33
	previsione di competenza	3.305.979,39	4.112.272,97		7.418.252,36
	previsione di cassa				
<b>Totale programma</b>	<b>01 FONTI ENERGETICHE</b>	<b>3.709.324,70</b>	<b>528.576,31</b>	<b>-574.136,04</b>	<b>3.709.324,70</b>
	residui presunti	11.874.576,96			11.829.017,23
	previsione di competenza	5.962.151,30	4.112.272,97		9.678.332,90
	previsione di cassa				
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>3.709.324,70</b>	<b>528.576,31</b>	<b>-574.136,04</b>	<b>3.709.324,70</b>
	residui presunti	11.874.576,96			11.829.017,23
	previsione di competenza	5.962.151,30	4.112.272,97		9.678.332,90
	previsione di cassa				
<b>MISSIONE</b>	<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>				
Programma	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
<b>ATTO: LR 2018 23</b>				
1	SPESE CORRENTI	21.945.689,01		21.945.689,01
Titolo	residui presunti	543.760.921,50	-418.409,16	543.342.512,34
	previsione di competenza	548.554.979,89	11.730.339,87	560.285.319,76
	previsione di cassa			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	51.451.387,48		51.451.387,48
Titolo	residui presunti	35.419.832,14	-210.000,00	35.209.832,14
	previsione di competenza	62.644.304,16	3.837.181,24	66.481.485,40
	previsione di cassa			
<b>01</b>	<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	<b>73.397.076,49</b>	<b>-628.409,16</b>	<b>73.397.076,49</b>
Totale programma	residui presunti	579.180.753,64		578.552.344,48
	previsione di competenza	611.199.284,05	15.567.521,11	626.766.805,16
	previsione di cassa			
<b>18</b>	<b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>73.397.076,49</b>	<b>-628.409,16</b>	<b>73.397.076,49</b>
TOTALE MISSIONE	residui presunti	579.180.753,64		578.552.344,48
	previsione di competenza	611.199.284,05	15.567.521,11	626.766.805,16
	previsione di cassa			
<b>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>				
<b>Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>				
1	SPESE CORRENTI	1.095.246,11		1.095.246,11
Titolo	residui presunti	1.622.950,00		1.622.950,00
	previsione di competenza	2.289.156,16	373.179,35	2.662.335,51
	previsione di cassa			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.631.133,21		1.631.133,21
Titolo	residui presunti	2.488.700,00		2.488.700,00
	previsione di competenza	2.859.997,99	1.240.538,74	4.100.536,73
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
<b>Totale programma</b>	<b>01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	<b>2.726.379,32</b> <b>4.111.650,00</b> <b>5.149.154,15</b>	<b>1.613.718,09</b>		<b>2.726.379,32</b> <b>4.111.650,00</b> <b>6.762.872,24</b>
Programma	02 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	344.507,18 2.361.153,12 2.306.216,30	279.534,08		344.507,18 2.361.153,12 2.585.750,38
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.902.258,80 16.277.926,46 10.465.462,44	7.261.552,23		2.902.258,80 16.277.926,46 17.727.014,67
<b>Totale programma</b>	<b>02 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)</b>	<b>3.246.765,98</b> <b>18.639.079,58</b> <b>12.771.678,74</b>	<b>7.541.086,31</b>		<b>3.246.765,98</b> <b>18.639.079,58</b> <b>20.312.765,05</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>5.973.145,30</b> <b>22.750.729,58</b> <b>17.920.832,89</b>	<b>9.154.804,40</b>		<b>5.973.145,30</b> <b>22.750.729,58</b> <b>27.075.637,29</b>
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01 FONDO DI RISERVA				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	6.872.017,12 333.637.139,45	-130.035,46		6.741.981,66 333.637.139,45

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
ATTO: LR 2018 23				
<b>Totale programma</b>	<b>01 FONDO DI RISERVA</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>0,00 6.872.017,12 333.637.139,45</b>	<b>0,00 6.741.981,66 333.637.139,45</b>
Programma	03 ALTRI FONDI			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-668.431,00	565.899,58
<b>Totale programma</b>	<b>03 ALTRI FONDI</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>0,00 1.755.202,25 0,00</b>	<b>0,00 1.086.771,25 0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>0,00 39.215.913,04 333.637.139,45</b>	<b>0,00 38.417.446,58 333.637.139,45</b>
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO				
Programma	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.819.159,53 -7.143.273,89 -3.407.662,37	1.819.159,53 12.374.174,60 12.374.174,60
<b>Totale programma</b>	<b>01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.819.159,53 19.517.448,49 15.781.836,97</b>	<b>1.819.159,53 12.374.174,60 12.374.174,60</b>

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>ATTO: LR 2018 23</b>					
Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		22.807.000,00		22.807.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		22.807.000,00		22.807.000,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	3.519.366,32			3.519.366,32
	residui presunti				
	previsione di competenza	97.663.054,97		-4.996.557,13	92.666.497,84
	previsione di cassa	97.663.054,97		-4.996.557,13	92.666.497,84
<b>Totale programma 02</b>	<b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>3.519.366,32</b>	<b>22.807.000,00</b>	<b>-4.996.557,13</b>	<b>3.519.366,32</b>
	residui presunti	<b>97.663.054,97</b>			<b>115.473.497,84</b>
	previsione di competenza	<b>97.663.054,97</b>			<b>115.473.497,84</b>
	previsione di cassa		<b>22.807.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>5.338.525,85</b>	<b>22.807.000,00</b>	<b>-12.139.831,02</b>	<b>5.338.525,85</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	<b>117.180.503,46</b>			<b>127.847.672,44</b>
	previsione di cassa	<b>113.444.891,94</b>	<b>22.807.000,00</b>	<b>-8.404.219,50</b>	<b>127.847.672,44</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>				
Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.951.921,08			16.951.921,08
	residui presunti				
	previsione di competenza	150.486.030,42			150.486.030,42
	previsione di cassa	161.108.738,21	2.395.694,54		163.504.432,75

## Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2018 23 esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2018 23					
<b>Totale programma</b>	<b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>16.951.921,08</b>	<b>2.395.694,54</b>		<b>16.951.921,08</b>
	residui presunti	150.486.030,42			150.486.030,42
	previsione di competenza	161.108.738,21			163.504.432,75
	previsione di cassa		2.395.694,54		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>16.951.921,08</b>			<b>16.951.921,08</b>
	residui presunti	150.486.030,42			150.486.030,42
	previsione di competenza	161.108.738,21			163.504.432,75
	previsione di cassa		2.395.694,54		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	residui presunti		952.001.356,70	-30.302.966,23	921.698.390,47
	previsione di competenza		2.778.211.116,57	-111.926.732,19	2.666.284.384,38
	previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>2.278.700.865,40</b>			<b>2.278.700.865,40</b>
	residui presunti	9.786.013.282,83			10.707.711.673,30
	previsione di competenza	8.032.754.713,21			10.699.039.097,59
	previsione di cassa		2.778.211.116,57	-111.926.732,19	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, è il seguente:

**Art. 1**

*(Disposizioni di carattere finanziario)*

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2017 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 639.833.396,95 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 50.689.092,11 euro.

2. In applicazione dell' articolo 9, comma 1 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dell' articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione.

4. In applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera g), della legge regionale 26/2015, il Ragioniere generale, con proprio provvedimento, dispone le ulteriori variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione.

5. L'Amministrazione regionale, a seguito del subentro nei contratti di mutuo delle Province previsto dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), prevede di accertare l'importo massimo di 30.885.536,47 euro di cui 26.408.596,14 euro già previsti dalla legge regionale 45/2017 per finanziare le medesime opere per le quali i mutui sono stati concessi alle Province.

6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'annessa Tabella A4 relativa ai mutui della Provincia di Udine.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui all'annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.

9. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

10. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

#### **Note all'articolo 2**

- Il testo dei commi da 35 a 41 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2  
(Attività produttive)

- Omissis -

**35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2 per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.**

**36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2, 2 bis.1, 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della legge regionale 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, per le attività istituzionali riguardanti:**

**a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);**

**b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);**

**c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;**

**d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).**

37. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 36 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017.

38. Per le finalità previste dai commi 35 e 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

**[39. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene le iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione.]**

**[40. Le iniziative di cui al comma 39 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster destinatari delle iniziative di cui all' articolo 15, comma 2 septies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), nel rispetto di programmi definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.]**

**40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziato annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.**

**40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).**

**[41. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 40 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2017.]**

- Omissis -

- Il testo dei commi da 83 a 86 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, è il seguente:

Art. 2  
(Attività produttive)

- Omissis -

83. L'Amministrazione regionale, al fine di rafforzare l'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, è autorizzata a trasferire agli stessi, in parti uguali, risorse a copertura delle spese sostenute per l'utilizzo di una figura professionale di alta qualificazione, con priorità a quelle in possesso del Master universitario di II livello in Town Centre Management o di altro titolo equivalente.

84. La domanda di trasferimento delle risorse di cui al comma 83 è presentata entro il 31 marzo 2018. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.

85. Sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni successivamente alla data di stipula del contratto con il professionista e relative al compenso lordo spettante.

86. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

- Omissis -

- Il testo dei commi 1 e 37 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Attività produttive)

**[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), al fine di realizzare, anche mediante il coinvolgimento di soggetti del sistema regionale deputati all'attuazione di politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea e a supporto dell'Agenzia investimenti FVG di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le misure per l'attrazione degli investimenti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale 3/2015 , nell'ottica degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti da Europa 2020.]**

- Omissis -

**[37. Al fine di sostenere la competitività e l'ammodernamento delle microimprese, piccole e medie imprese del settore lattiero caseario, del trattamento igienico e della conservazione del latte, la Regione è autorizzata ad assegnare alle imprese medesime, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, contributi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative:**

- a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica;**
- b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a).]**

- Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69, è il seguente:

Art. 7

(Riparto dei fondi disponibili)

1. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di attività produttive è operato il riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di spesa di cui all'articolo 85 della legge regionale 3/2015, tra i consorzi richiedenti, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei parametri del medesimo articolo 6, comma 1, e delle relative percentuali indicate negli atti di programmazione finanziaria. 2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, assegnate le risorse derivanti dalla rinegoziazione a condizioni migliorative dei tassi di interesse dei mutui contratti e assistiti dal contributo concesso ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo la disciplina di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019). 3. Il servizio competente comunica a ciascun consorzio richiedente il provvedimento di cui al comma 1. 1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la

documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.

4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.

- Il testo dei commi da 50 a 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2  
(Finalità 1 - attività economiche)

- Omissis -

50. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis  
(Deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000)>>

1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 oggetto di contributo fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.>>.

51. Dopo l'articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

<<Art. 15 ter  
(Deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000)>>

1. Per gli interventi di cui agli articoli 15 e 15 bis, finanziati fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

52. I beneficiari di somme già liquidate anteriormente all'1 gennaio 2013 ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999 e dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993 sono autorizzati a utilizzare integralmente le eventuali economie contributive e a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente un onere per il beneficiario a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive, ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.

53. Le somme di cui al comma 52 rimangono attribuite in via definitiva agli enti medesimi i quali assolvono l'obbligo di rendicontazione esclusivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, da presentarsi entro il 30 settembre 2019, che attesti la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento e delle altre eventuali opere realizzate ai sensi del comma 52. 53. Le somme di cui al comma 52 rimangono attribuite in via definitiva agli enti medesimi i quali assolvono l'obbligo di rendicontazione

esclusivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, da presentarsi entro il 30 settembre 2019, che attesti la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento e delle altre eventuali opere realizzate ai sensi del comma 52.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, è il seguente:

Art. 85

*(Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)*

1. L'Amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi e all'EZIT trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi o dell'EZIT, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi e dell'EZIT per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.
4. I consorzi e l'EZIT garantiscono il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate ai sensi del presente articolo.
5. I consorzi e l'EZIT commissariati oppure che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio non sono assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1.
6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.
7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, è il seguente:

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) aiuti <<de minimis>>: incentivi concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato disciplinante gli aiuti <<de minimis>>;

b) agglomerati industriali: agglomerati industriali di interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia;

c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;

d) conclusione del processo di riordino: approvazione dello statuto del Consorzio di sviluppo economico locale;

e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

f) servizi primari: servizi indispensabili a garantire l'attività delle imprese insediate quali accessibilità, viabilità di accesso e di transito stradale, allontanamento delle acque meteoriche, approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, convogliamento delle acque reflue, verde pubblico, pubblica illuminazione e segnaletica;

g) servizi secondari: servizi per migliorare la qualità del lavoro, la connettività e l'innovazione, per sostenere i livelli occupazionali e l'offerta economica regionale; tra tali servizi rientrano in particolare: i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga per la riduzione del divario digitale e per la trasmissione dei dati, i servizi postali, la cartellonistica, gli asili nido aziendali, i servizi di ristorazione, la realizzazione e gestione di strutture di ospitalità e centri congressi, la logistica integrata, la razionalizzazione del sistema dei trasporti anche ferroviari e la mobilità sostenibile, i servizi di formazione delle risorse umane in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e gli enti di formazione, i servizi di video sorveglianza e i servizi di controllo telematico dell'efficienza energetica;

h) servizi ambientali: servizi diretti alla tutela delle risorse quali la progettazione ecosostenibile di edifici e di spazi comuni, i trasporti interni, la gestione ambientale integrata di aree con attenzione al ciclo dell'acqua, la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, la gestione energetica, il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi, lo sgombero della neve, le reti di monitoraggio degli inquinanti e i servizi antincendio;

i) tecnologie abilitanti: tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;

j) cluster: sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;

k) filiere produttive: filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a settori di specializzazione, e consistenti nell'insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti;

l) strategia di specializzazione intelligente: la strategia di innovazione regionale che definisce le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi;

m) aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA): aree ecologicamente attrezzate destinate all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi;

n) governance locale interattiva: corrisponde all'attivazione di modalità di soluzione dei problemi di coordinamento tra gli agenti istituzionali ed economici di un sistema locale e al governo di un network di coordinamento e di cooperazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi che può anche essere inteso come una rete di relazioni e comunicazioni sociali interattive in funzione del raggiungimento e della stessa definizione di obiettivi socio-economici di sviluppo del territorio.

- Il testo dei commi da 56 a 63 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, è il seguente:

Art. 2  
(Attività produttive)

- Omissis -

56. Al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate, con iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a cooperative e associazioni di nuova istituzione o già operanti tramite unità locale nei Comuni montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), inseriti nella zona di svantaggio socio-economico C e, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, inseriti nella zona di svantaggio socio-economico B individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

57. Le cooperative e le associazioni di cui al comma 56 svolgono, anche congiuntamente, almeno una delle seguenti attività:

- a) l'attività di inclusione sociale e lavorativa;
- b) la fornitura di servizi di prossimità;
- c) l'organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
- d) la manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
- e) il mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

58. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 56 presentano in allegato alla domanda un progetto di attività di durata almeno triennale riferito all'area di cui al comma 56, con evidenza delle ricadute positive attese.

59. I contributi coprono i costi di:

- a) costituzione della cooperativa o dell'associazione;
- b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori;
- c) investimento, riferito alle attività previste nel progetto allegato alla domanda.

60. I contributi sono concessi nella misura massima di 200.000 euro fino al 100 per cento della spesa ammissibile nel caso di associazioni che non svolgano attività di impresa.

61. Qualora il beneficiario svolga un'attività di impresa, i contributi sono concessi come aiuti "de minimis", ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L. 352, ai sensi del diritto comunitario, e non superano l'80 per cento della spesa ammissibile.

62. Con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.

63. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 23 a 28 dell'articolo 2 della legge regionale 09 agosto 2018, n. 20, è il seguente:

Art. 2  
(Attività produttive)

- Omissis -

23. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità dei gruppi di azione locale selezionati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale. approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), necessaria per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale previste dalla misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER) del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 (PSR 2014-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale un finanziamento per la costituzione, per ogni gruppo di azione locale, di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020, ai progetti di cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla sottomisura 19.4.

24. Il fondo di cui al comma 23 è ricostituito dai gruppi di azione locale con le risorse a essi derivanti dai pagamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del PSR 2014-2020, disposti a rimborso delle spese effettuate a carico del fondo.

25. Il fondo è progressivamente ridotto, con la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eccedenti le necessità di impiego come conseguenza della realizzazione dei progetti e del venir meno della possibilità di impiego per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dalla PSR 2014-2020, e si estingue al 31 dicembre 2023 con la restituzione delle somme residue.

26. Il finanziamento, concesso ai singoli gruppi di azione locale in misura proporzionale alle previsioni di spesa del piano finanziario delle strategie di sviluppo locale approvate con la deliberazione della Giunta regionale 2657/2016, è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

27. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo stesso.

28. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termini) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.

- Omissis -

### **Note all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è il seguente:

#### **Art. 5** *(Organismi pagatori riconosciuti)*

1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. E' fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su più regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresì il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).
4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, è il seguente:

#### **Art. 27** *(Piano di insediamento produttivo agricolo)*

1. I Comuni dotati di piano regolatore generale possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi agricoli. Il piano di insediamento produttivo agricolo costituisce a tutti gli effetti piano comunale di settore, ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007, e successive modifiche.
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.
3. La Regione è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo; il contributo regionale può essere concesso fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione,

alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree.

4. Preventivamente all'adozione del piano, il Comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.

5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.

6. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.

8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.

- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è il seguente:

Articolo 108  
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, è il seguente:

Art. 50  
(Altre disposizioni transitorie)

1. L'ETP, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971, continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.
4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.
6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.
7. Al fine di sperimentare nuove forme di gestione della pesca, l'ETPI può concedere, negli anni 2018 e 2019, previo parere vincolante del Comitato ittico, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, la gestione di massimo cinque campi di gara fissi.
8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.
9. Le concessioni dei campi di gara fissi di cui al comma 7 sono soggette al pagamento di un canone, hanno durata massima di un anno, rinnovabile per due volte e stabiliscono, in particolare:
  - a) le specie che possono essere immesse e le relative modalità di immissione;
  - b) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati durante le gare;
  - c) eventuali prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico, ivi comprese le prescrizioni per la gestione delle specie esotiche invasive.

10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.

11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.

12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.

13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.

14. Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.

15. Le licenze di categoria A di cui all' articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale scadenza.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3  
(*Risorse agricole e forestali*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le finalità previste dall' articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici o privati dotati di specifiche professionalità e conoscenze per la raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio relativi a specie migratorie appartenenti all'avifauna oggetto di prelievo venatorio.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

3. Per favorire lo sviluppo del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 2, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto ulteriori finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono assegnati a copertura dei bandi delle misure o sottomisure del Programma con deliberazione della Giunta regionale.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede con le risorse assegnate per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

**6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le seguenti attività istituzionali svolte per conto dell'Amministrazione regionale:**

**a) partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative al settore agroalimentare cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);**

**b) partecipazione ai cluster Tecnologici Nazionali cui il Parco aderisce;**

**c) con riferimento a specifiche esigenze delle filiere individuate dalla Giunta regionale, raccolta di proposte dai portatori di interesse e presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime.**

7. Le attività specifiche per cui viene riconosciuto il rimborso di cui al comma 6 sono preventivamente individuate con decreto del Direttore della Direzione competente in materia di risorse agricole.

8. Sono considerate rimborsabili esclusivamente le spese documentate, strettamente connesse con le attività specifiche di cui al comma 7 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente del Parco Agro - Alimentare FVG, trasporto, vitto e alloggio. I criteri e le modalità per la richiesta, il riconoscimento e l'erogazione del rimborso di cui al comma 6 sono stabiliti con convenzione stipulata fra il Parco Agro - Alimentare FVG e il Direttore del Servizio competente.

9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18  
(Funzioni)

1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:

a) elaborano le proposte di PVD;

b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;

c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

d) individuano criteri oggettivi per l'assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l'esercizio venatorio;

e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all'Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21;

g) realizzano almeno una volta all'anno le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare. Qualora le stesse non partecipino all'esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento.

2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:

a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza **nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle Riserve di caccia di cui si compone il Distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;**

b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

#### **Note all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, è il seguente:

##### Art. 50

##### *(Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua)*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.

2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

3 bis. Il canone demaniale previsto dal decreto di cui al comma 1 è aumentato nella misura di 40 euro per kW nei casi in cui l'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua, ferme restando le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal disciplinare di concessione, sia prorogato ai sensi dell'articolo 12, comma 8 bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.

5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.

6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.

7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'articolo 96, comma 7, medesimo.

8. I canoni demaniali di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua rilasciate dai competenti organi statali antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001.

9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.

10. Su motivata richiesta del soggetto concessionario, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse, il pagamento dei canoni demaniali relativi alle derivazioni d'acqua di importo superiore a 1.000 euro può essere rateizzato fino a un massimo di dodici rate trimestrali di uguale importo non inferiore a 300 euro ciascuna, ferma restando la contestuale applicazione degli interessi al tasso legale.

11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.

12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.

- Il testo dei commi da 30 a 34 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4  
(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale o da edifici sedi di imprese.

30 bis. I contributi di cui al comma 30 sono, altresì, concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate.

31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa. **Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30.**

32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

#### Art. 4

##### *(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

#### **Note all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 5

*(Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio)*

1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.
2. La validità delle graduatorie approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763, e sue successive modifiche, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 15/2014, ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile.
3. In sede di prima applicazione della disciplina e degli stanziamenti previsti dall'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), l'Amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei finanziamenti, sulla base del decreto di assegnazione 16 novembre 2017, n. 8624, anche in deroga all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.
4. L'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è autorizzata, per l'anno 2017, a disporre la concessione dei contributi, in deroga alla disciplina di settore, sulla base del provvedimento di ammissione al finanziamento. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza dal contributo concesso.
5. L'Amministrazione regionale finanzia i costi degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza da sostenersi da parte dei Comuni non finanziati in osservanza dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 e delle successive, emanate in attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, nella misura indicata nell'Ordinanza medesima.
6. La concessione è disposta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 5 è disposta nella misura del 50 per cento **in via anticipata**, e il saldo è disposto a definizione della procedura di esame dello studio come indicata nell'Ordinanza di cui al comma 5.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di derivazione statale in attuazione dell' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dell' articolo 51, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), dell'articolo 5, commi 24 e 25 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dell' articolo 3, comma 42, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), attribuite alla gestione del Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, per finanziare le domande di contributo contenute nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2359, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

8. L'individuazione della tipologia di interventi finanziabili, compresi nella graduatoria di cui al comma 7 è effettuata con decreto del Direttore dell'Area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.

9. Al fine di consentire la concessione dei contributi ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile, la validità della graduatoria di cui al comma 7 è prorogata alla data del 31 dicembre 2018.

10. Entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare la realizzazione o la gestione di opere pubbliche afferenti alle funzioni in materia di viabilità provinciale, trasferite alla Regione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), a Friuli Venezia Giulia Strade SpA. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, anche mediante elenco, gli interventi oggetto dell'affidamento e l'importo da corrispondere per ciascun intervento, purché le opere pubbliche siano state inserite nella programmazione triennale della Regione ovvero rientrino tra quelle di cui all' articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e sono stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.

11. Le risorse finanziarie assegnate con deliberazione della Giunta regionale ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono impegnate, limitatamente all'esercizio finanziario 2017, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche).

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

*(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)*

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.

**1 bis. I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.**

2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;

b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;

c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;

d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

5. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.

- Il testo dei commi da 54 a 58 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Finalità 3 - gestione del territorio)

- Omissis -

54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminari, definitive ed esecutive di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.

55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata **[e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale]**. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme **[e relativi interessi]**.

55 bis. In via di interpretazione autentica, rientrano tra le spese finanziabili ai sensi del comma 54, i costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

57. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 55 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 2122 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

58. Le entrate previste al comma 55 e riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sull'unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono destinate nell'esercizio successivo alle finalità previste dal comma 54.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

*(Funzioni normative della Regione)*

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

- a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
- b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
- c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
- d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;
- e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).
- c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

1.1 bis. Per i soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.

1.2. (ABROGATO)

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.

1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza. I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile e devono recepire quale requisito economico dei beneficiari gli indicatori economici di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:

a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;

b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegna a ottenere tale requisito entro **sette anni** dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:

a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati;

b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;

c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti.

1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.

1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

- Il testo dei commi da 26 a 34 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, è il seguente:

Art. 9  
(Finalità 8 - protezione sociale)

- Omissis -

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ricadente nelle zone omogenee A o B o di singoli edifici a esse equiparati, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all' articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). Sono ammissibili a contributo anche gli interventi rientranti nella disciplina di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

27. I contributi di cui al comma 26 possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a soggetti privati che siano proprietari, anche pro quota, dell'immobile o che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto a eseguire le opere.

28. Ai beni oggetto di contributo di cui ai commi 26 e 27 non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al comma 29.

29. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale con l'atto di prenotazione è autorizzata a variare la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei

beneficiari persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche successivamente all'approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi.

30. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.

31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

31 bis. Ai fini dello scorrimento delle graduatorie delle domande valide e di garantire il massimo utilizzo delle risorse assegnate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare termini perentori per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione dei contributi medesimi.

32. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 29; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.

33. (ABROGATO)

34. Per le finalità previste dai commi 26 e 27 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo".

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 59

*(Concessione del finanziamento a soggetti privati)*

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.

- Il testo dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74 dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 7

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

- Omissis -

36. In attuazione dell'articolo 7, commi da 65 a 67, della legge regionale 31/2017, sono individuati i seguenti interventi **[ da completare entro la fine dell'esercizio 2020.]** per il rinnovo e l'ammodernamento di edifici e impianti già esistenti, adibiti alle attività di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia, nonché finalizzati all'offerta e alla produzione di servizi in lingua slovena rivolti agli appartenenti alla minoranza stessa:

a) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'edificio sito a Trieste in Via Montecchi n. 6 adibito a sede del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik;

b) interventi per l'ampliamento, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza del Centro polifunzionale sportivo, culturale e ricreativo denominato "Stadio 1° Maggio" sito a Trieste in Via di Guardiella n. 7, anche per consentirne l'utilizzo da parte del Polo scolastico in lingua slovena del rione di San Giovanni a Trieste;

c) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza del Complesso culturale, ricreativo e sportivo della minoranza slovena denominato "Kulturni dom Gorica" sito a Gorizia in Via Italice Brass n. 20;

d) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'edificio sito a Trieste in Via Petronio n. 6, sede dello Slovensko stalno gledališče - Teatro stabile sloveno di Trieste;

e) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'esistente edificio sito a Gorizia in Riva Piazzutta n. 18 adibito a sede di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena di Gorizia.

37. A sostegno degli interventi di cui al comma 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi anche a copertura totale delle spese ammissibili per la loro realizzazione:

a) 500.000 euro a favore di PRAE/Promozione attività editoriale S.r.l. DZP/Družba za založniške pobude d.o.o. di Trieste per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 36 riguardanti l'edificio di Via Montecchi n. 6 a Trieste;

b) 2.500.000 euro a favore di Športno združenje - Unione sportiva dilettantistica BOR di Trieste per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 36 riguardanti gli impianti e gli edifici del Centro polifunzionale "Stadio 1° Maggio" di Strada per Guardiella n. 7 a Trieste;

c) 600.000 euro a favore di Associazione Kulturni dom Gorica di Gorizia per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 36 riguardanti le strutture del "Kulturni dom Gorica" di Via Italice Brass n. 20 a Gorizia;

d) 1 milione di euro a favore di SSG/Slovensko stalno gledališče - Teatro stabile sloveno di Trieste per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 36 riguardanti l'edificio sito in Via Petronio n. 6 a Trieste;

e) 700.000 euro a favore di Società tipografica cattolica S.r.l. - Katoliško tiskovno društvo d.o.o. per gli interventi di cui alla lettera e) del comma 36 riguardanti l'edificio di Riva Piazzutta n. 18 a Gorizia.

38. La domanda per la concessione dei suddetti finanziamenti, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Servizio volontariato e lingue minoritarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è corredata di una relazione tecnica descrittiva degli interventi per i quali è richiesto il finanziamento assieme al quadro economico della loro realizzazione con l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici o privati previsti.

39. Qualora la domanda di contributo non sia sottoscritta dal soggetto proprietario degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 37, alla domanda dovrà essere allegato idoneo titolo autorizzatorio a effettuare i lavori di cui trattasi rilasciato dal proprietario degli immobili.

40. Alla domanda di contributo dovrà in ogni caso essere allegata una dichiarazione con cui il proprietario degli immobili oggetto degli interventi si impegna a mantenere per la durata di dieci anni dalla fine dei lavori il vincolo di destinazione degli immobili stessi anche con riguardo ai soggetti che attualmente ne fruiscono.

41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 37.

42. In relazione al disposto di cui al comma 37 è prevista la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla destinazione di spesa di cui all' articolo 7, comma 67, della legge regionale 31/2017.

- Omissis -

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi un contributo straordinario di 1.114.000 euro per le spese relative ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per rendere fruibili i locali ubicati nell'edificio di cui all' articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), sito a Gorizia in Corso Verdi n. 52, già "Trgovski dom".

72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Servizio competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione tecnico descrittiva degli interventi per i quali è richiesto il finanziamento assieme al quadro economico della loro realizzazione.

73. In deroga a quanto previsto all'articolo 59 della legge regionale 14/2002, la concessione del contributo di cui al comma 71 è disposta in via definitiva per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, risultante dal quadro economico allegato alla domanda di contributo. Il contributo è erogato ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 60 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono altresì stabiliti i termini di rendicontazione del finanziamento.

**73 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione può essere disposta per importi correlati all'avanzamento nell'esecuzione dell'opera su istanza del beneficiario corredata di:**

**a) documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, per l'importo per cui è richiesta l'erogazione;**

**b) dichiarazione del direttore dei lavori, se presente, ovvero di un tecnico qualificato negli altri casi, attestante l'avvenuta acquisizione di beni o l'esecuzione di lavori per l'importo richiesto e la conformità di quanto eseguito al progetto dell'opera finanziata.**

**73 ter. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli ai fini di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**

74. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 1.114.000 euro, suddivisa in ragione di 743.000 euro per l'anno 2017 e di 371.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9, è il seguente:

Art. 17

*(Risorse per il personale delle Unioni territoriali intercomunali)*

1. Qualora in esito all'attuazione dell' articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016 , le Unioni territoriali intercomunali non risultino destinatarie di personale di staff con profilo amministrativo - economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità, la Regione trasferisce alle Unioni medesime risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità, previa adozione di specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. Nelle more della attuazione delle procedure di assunzione di cui al primo periodo e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni possono, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, ricorrere, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti, a forme di lavoro flessibile per l'acquisizione delle professionalità di staff.
2. Ai fini della verifica della consistenza del personale di staff presso ciascuna Unione e della conseguente determinazione delle risorse e degli spazi assunzionali da trasferire ai sensi del comma 1, si tiene conto anche del personale di staff trasferito alle Unioni a seguito della soppressione delle Comunità montane ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014.
3. L'Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per l'attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
4. Per le finalità del presente articolo il competente servizio della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati dalla Direzione generale, procede all'assegnazione delle risorse alle Unioni aventi diritto.
5. La concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 4 sono effettuate sulla base dell'attuazione degli specifici piani occupazionali comunicata e monitorata attraverso l'applicativo SIGOR, in ragione della decorrenza dei relativi contratti.
- 5 bis. La Regione trasferisce, inoltre, nell'ambito delle disponibilità di cui al presente articolo, risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato, di dieci unità di personale con i criteri di cui al comma 3, in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, a decorrere dall'1 settembre 2017, così ripartite:

- a) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 2 unità;
- b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 4 unità;
- c) Unione territoriale intercomunale Giuliana 2 unità;
- d) Unione territoriale intercomunale Noncello 2 unità.

5 ter. Nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione di cui al comma 5 bis e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.

5 quater. (ABROGATO)

6. Per le finalità previste al presente articolo è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017, di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede come di seguito indicato:

- a) per l'anno 2017, per 1.160.000 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per 500.000 euro mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
- b) per gli anni 2018 e 2019, mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

- Il testo della tabella P approvata con l'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, 20, è il seguente:

Tabella P  
Riferita all'articolo 10

Comuni non partecipanti ad Unione		N° intervento	Oggetto intervento	Cronoprogramma finanziario			Totale esigenza finanziaria triennio 2018-2020	Missione	Programma	Titolo
				2018	2019	2020				
Bertiolo	1	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA STRADA EX PROVINCIALE SP 61 (UNGARICA) ED EX PROVINCIALE SP 61 NONCHE' DEL TERRITORIO COMUNALE	43.362,88	400.000,00	100.000,00	543.362,88	10	5	2	
Castions di Strada	1	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CASTIONS DI STRADA - VIABILITA' DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (TRATTA INTERNA SR 353 ED AREE CONTERMINI)	25.237,65	200.000,00	774.762,35	1.000.000,00	10	5	2	
	2	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' DI INTERESSE SOVRACOMUNALE FRAZIONE MORSANO - VIA SAN GIORGIO (FINO AL LIMITE DEL COMUNE DI PORPETTO) E VIA TREPPO	25.237,65	50.000,00	274.762,35	350.000,00	10	5	2	
Chiusaforte	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE PRESSO LA FRAZIONE DI PIANI DI QUA	40.000,00			40.000,00	10	5	2	
	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SERVIZI, AREE RICREATIVE E SENTIERISTICA PRESSO IL POLO TURISTICO REGIONALE DI SELLA NEVEA	27.602,72	350.000,00	350.000,00	727.602,72	7	1	2	

	1	COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA "ALDO MORO" - II LOTTO	60.000,00	740.000,00		800.000,00	6	1	2
Cordenons	2	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE COMUNALE COLLEGAMENTO CON AREA COMMERCIALE DI PORDENONE	22.000,00	166.000,00		188.000,00	10	5	2
	3	INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	24.033,88	175.966,12		200.000,00	3	1	2
Fogliano Redipuglia	1	ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO SPORTIVO AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE CONI	40.000,00	225.000,00	225.000,00	490.000,00	6	1	2
Forgaria nel Friuli	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA COMUNALE SPORTIVO-RECREATIVA DI MONTE PRAT	42.385,60	60.000,00	400.000,00	502.385,60	6	1	2
Gemona del Friuli	1	COSTRUZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO CON DUE PALESTRE	82.563,55	417.436,45	1.500.000,00	2.000.000,00	6	1	2
	1	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE (BACINI L1 e L2 A MARTIGNACCO F1 A FAUGNACCO E N1 A NOGAREDO DI P.)	17.000,00		550.000,00	567.000,00	9	1	2
Martignacco	2	AMPLIAMENTO CIMITERO DI MARTIGNACCO E COSTRUZIONE DI LOCULI E OSSARI LINEARI	18.000,00	300.000,00		318.000,00	12	9	2
	3	ADEGUAMENTO SISMICO DEL CENTRO SCOLASTICO DI MARTIGNACCO - 2° LOTTO (ULTIMO); CORPI MONOPIANO E PLURIPIANO	22.842,45	270.000,00		292.842,45	4	2	2
Monfalcone	1	RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE VALENTINIS ED AREE LIMITROFE	300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	9	1	2
Mortegliano	1	REALIZZAZIONE IN CONTIGUITÀ ALLA SEDE MUNICIPALE DI ARCHIVIO STORICO E RACCOLTA MONUMENTALE DA RENDERE DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE - INTERVENTO COMPRENSIVO DELL'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE	53.130,74			53.130,74	5	1	2

Pagnacco	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO AUDITORIUM/AULA MAGNA SCUOLA MEDIA CONSORZIALE	31.569,90	350.000,00	500.000,00	881.569,90	5	1	2
	2	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE PER PRATICHE SPORTIVE E RICREATIVE IMPIANTO BASE, SISTEMAZIONE CAMPI TENNIS-CALCETTO E SISTEMAZIONE SPOGLIATOI	15.506,24	180.000,00	220.000,00	415.506,24	6	1	2
Polcenigo	1	LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO MURATURE, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLE MURA, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA DEL CASTELLO	55.208,75	1.200.000,00	1.800.000,00	3.055.208,75	5	1	2
Ragogna	1	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE EX LATTERIA TURNARIA	43.095,02	400.000,00		443.095,02	8	1	2
Reana del Rojale	1	COMPLETAMENTO VIA LEONARDO DA VINCI	5.000,00	400.000,00	300.000,00	705.000,00	10	5	2
	2	CICLABILE VERGNACCO - QUALSO	8.000,00	50.000,00	245.000,00	303.000,00	10	5	2
	3	CICLABILE OVERT/EST MORENA - REMUGNANO	11.000,00	100.000,00	600.000,00	711.000,00	10	5	2
Sacile	1	RISTRUTTURAZIONE EX PADIGLIONE OSPEDALE "SAN GREGORIO" PER L'AMBITO DISTRETTUALE 6.1	40.000,00	160.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	13	5	2
San Daniele del Friuli	1	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIATTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI VIA CADORNA 3° LOTTO	20.000,00	180.000,00		200.000,00	12	3	2
	2	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIATTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI VIA CADORNA 4° LOTTO DI COMPLETAMENTO	30.000,00	170.000,00	200.000,00	400.000,00	12	3	2
San Quirino	1	COMPLETAMENTO CENTRO DI CATALOGAZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEI MAGREDI	59.887,30	20.112,70	920.000,00	1.000.000,00	9	5	2
Savogna d'Isonzo	1	RIQUALIFICAZIONE DI VIA STRADALTA NEL COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	12.315,98	400.000,00	87.684,02	500.000,00	10	5	2

Spilimbergo	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE Z.I. COSA	100.000,00	1.100.000,00		1.200.000,00	10	5	2
	2	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DELLO STUDENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPILIMBERGO	50.000,00	450.000,00		500.000,00	8	1	2
Trivignano Udinese	1	LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA ANNESSA	20.000,00	187.000,00		207.000,00	4	2	2
	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO EX SCUOLA A CLAUJANO E REALIZZAZIONE DI AREA SOSTA CAMPER	17.690,31	270.000,00		287.690,31	7	1	2
TOTALE			1.362.670,62	11.171.515,27	12.947.208,72	25.481.394,61			

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4  
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, è il seguente:

Art. 48  
(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall' articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.
- 2 bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2.
- 2 bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2.
3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall' articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei

soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

5 bis. Nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall' articolo 5 della legge regionale 16/2014 , gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

- Il testo dell'articolo 7, commi 95 e 96, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

- Omissis -

**[95. Al fine di sostenere l'avvio della candidatura del Comune di Grado e il suo patrimonio culturale presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Grado per l'avviamento del processo progettuale dello studio preliminare rivolto a inserire il patrimonio culturale immateriale del Comune nella "Tentative List" nazionale.]**

96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 18 a 28, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)*

- Omissis -

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

19. Per le finalità di cui al comma 18 i beneficiari presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2019**, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.

20. Ai sensi del comma 18, la struttura concedente provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

21. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 20 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

22. Il procedimento di cui al comma 18 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 19, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

23. I termini di inizio e di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione relativi a investimenti in materia di beni culturali che beneficiano di contributi concessi dall'Amministrazione regionale in data anteriore all'1 gennaio 2015 e non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo non superiore a un anno decorrente dai termini originariamente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

24. Per le finalità di cui al comma 23 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo apposita richiesta di proroga, adeguatamente motivata e corredata del cronoprogramma dell'intervento, che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine per il quale è richiesta la proroga originariamente fissato o successivamente prorogato o rifissato.

25. Ai sensi del comma 23, la struttura concedente provvede a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 14/2002, il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

26. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 25 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

27. Il procedimento di cui al comma 23 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 24, con l'adozione del decreto di proroga dei termini.

28. Il mancato rispetto del termine di inizio lavori originariamente fissato o successivamente prorogato o rifissato, relativo agli investimenti di cui al comma 23 per i quali non sia stata presentata, entro i termini previsti a pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di cui al comma 24, comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

*(Conferme di contributi per impianti sportivi)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Forni Avoltri il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati ultimati nel termine perentorio previsto dal bando suindicato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni Avoltri presenta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il Servizio conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di fine lavori.

3. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi della legge regionale 8/2003, del contributo decennale costante di 45.850 euro annui per i lavori di "Potenziamento e qualificazione di impianti sportivi situati nel comprensorio di via Conconello 16 a Opicina", è autorizzata a convertire le rate maturate di detto contributo, in deroga alle prescrizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 8/2003 vigente al momento della concessione, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi di "Riqualificazione e adeguamento Palestra CSI e Spogliatoio".

4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

6. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il contributo ventennale costante di 206.597,80 euro concesso nell'anno 2011 ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per la realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Giovanni (TS), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell' articolo 4, comma 38 e seguenti, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Trieste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento.

8. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare nuovi termini di ultimazione dei lavori e rendicontazione del contributo.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di impiantistica sportiva che risultano iniziati o ultimati alla data del **31 dicembre 2018**, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

10. Per le finalità di cui al comma 9 i beneficiari presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2019**, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori o di fine lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio o di ultimazione dei lavori.

11. Ai sensi del comma 10 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall' articolo 60, comma 4, della legge regionale 14/2002, il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

12. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

13. Il procedimento di cui al comma 9 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 10, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 11

*(Contributi per manifestazioni sportive)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Azioni per il Sistema museale regionale)*

1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema, mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziato con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi **della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura)**, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 23/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7  
(Reti museali)

1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione **ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.**

2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.

2 bis. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale.

3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.

4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui è presente una rete museale di cui non fanno parte possono fare parte di reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di altre Unioni territoriali intercomunali.

5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.

6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.

6 bis. Ai fini della qualificazione di un museo come tematico, nonché dell'eventuale costituzione di una rete museale tematica, i tematismi di cui al comma 6 devono rivestire per ciascun museo un carattere esclusivo o prevalente.

7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre.

a) (ABROGATA);

b) (ABROGATA);

8 bis. Ciascuna rete museale si costituisce con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi; possono fare parte del Sistema museale regionale **le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 23/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Musei e reti museali di rilevanza regionale)

**1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).**

**1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.**

2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale **del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei** di cui all'articolo 9.

3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.

4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 23/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Regolamento e bandi)

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:

**a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;**

b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'articolo 10, comma 1, e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e

massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, abrogato dall'articolo 49, comma 1, lettera n), della L.R. 23/2015, che si riporta nel suo testo storico, è il seguente:

Art. 2  
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale favorisce e sostiene, con azioni dirette e con la erogazione di contributi e sovvenzioni, i seguenti interventi:

- a) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, così come storicamente definito;
- b) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;
- c) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali;
- d) iniziative e programmi di valorizzazione turistico- culturale dei beni architettonici fortificati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono altresì considerati per la redazione di leggi e provvedimenti regionali di attuazione di programmi comunitari in materia culturale, turistica e paesistico-ambientale.

- Il testo dei commi da 6 a 8 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, è il seguente:

Art. 11  
(Conferme e devoluzioni di contributi)

- Omissis -

6. Il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna può essere utilizzato dal beneficiario per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello".

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. Il Servizio competente in materia di beni culturali, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conferma i contributi di cui al comma 6 per un importo non superiore alla spesa risultante dal quadro economico del nuovo intervento e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.

- Omissis -

- Il testo dei commi 32 e 33 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

- Omissis -

**[32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire alla costituenda associazione "Centro studi David Maria Turolto", promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato l'ammontare della quota associativa annuale, nel limite massimo di 20.000 euro.]**

33. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 29

*(Finalità e destinatari)*

1. La Regione, nell'ambito del Programma triennale, sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, così come individuati con regolamento regionale.

1 bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio - economica e territoriale.

2. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

3. (ABROGATO)

Art. 30  
(*Promozione dell'occupazione*)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b).

2. Gli incentivi, salvo particolari eccezioni definite con regolamento regionale, sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e possono anche sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.

- Omissis -

Art. 32  
(*Lavoro in cooperativa*)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 33  
(*Promozione della stabilità occupazionale*)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

- a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

- Omissis -

Art. 48  
(Interventi)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, sulla base di indirizzi contenuti nel Programma triennale, l'attuazione del Piano di cui all'articolo 47 può prevedere, in particolare, i seguenti interventi:

- a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.

2. (ABROGATO)

3. In fase di prima attuazione il regolamento di cui al comma 2 può essere adottato anche in assenza del Programma triennale di cui all'articolo 3.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).

4. La Regione sostiene altresì la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento degli interventi attuativi del Piano di cui all'articolo 47.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 6  
(Decorrenza e scadenza del termine)

1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.

4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale

- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è il seguente:

Art. 19.  
(Stato di disoccupazione)

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

- Il testo dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è il seguente:

Art. 1  
- Omissis -

179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

180 La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui

184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate

di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

- a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);
- b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
  - 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
  - 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
  - 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
  - 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
  - 6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
  - 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9  
(Finalità 8 - protezione sociale)

- Omissis -

127. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.

128. Per la realizzazione dei cantieri di cui al comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione.

129. L'utilizzo dei soggetti di cui al comma 128 nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

130. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

131. I cantieri hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a **otto** mesi.

132. La Regione approva i progetti di cantiere presentati dagli enti di cui al comma 128 e ne autorizza la realizzazione. I progetti di cantiere possono essere finanziati anche totalmente dagli enti di cui al comma 128.

133. Al progetto di cantiere, se non già precedentemente presentato, deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

133 bis. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.

134. (ABROGATO)

135. Con avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, sono definiti i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti. Con l'avviso pubblico è altresì definita, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al comma 128.

136. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti.

137. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 1.267.857,93 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è il seguente:

Art. 1

- Omissis -

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università

anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 43

*(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)*

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

- Il testo degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres., è il seguente:

Art. 4

*(Criteri e modalità di riparto)*

1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 1 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento è ripartita in base ai seguenti indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di quindici punti per ciascun nido d'infanzia, così come specificato nella modulistica di cui all'Allegato A:

- 1) presenza di un coordinatore pedagogico del nido d'infanzia;
- 2) qualità educativa del servizio;
- 3) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;
- 4) incontri periodici retribuiti di tutto il personale per impostazione e verifica del lavoro educativo;
- 5) graduazione delle rette di frequenza in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie che accedono al servizio;
- 6) presenza di una sezione lattanti con accoglimento di bambini dai 3 agli 12 mesi di età.

b) la quota residua è ripartita in base al numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date di cui al comma 3, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino ad un massimo di euro 1.800,00 annui per bambino;

2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è attribuita per il 60 per cento esclusivamente sulla base del punteggio complessivo risultante dagli indicatori di qualità mentre, per il restante 40 per cento, si considera una ponderazione in base al numero di bambini risultante dall'applicazione del criterio di cui alla lettera b).

3. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile o quella di cessazione del servizio, se precedente.

4. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 3 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia.

- Omissis -

#### Art. 7

#### *(Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali)*

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo.

2. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 2, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti:

a) l'utilizzo parziale o totale del contributo per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;

b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese ed i costi di cui all'articolo 6, con riferimento all'anno scolastico per cui il contributo è stato chiesto, e tutte le entrate riferibili al medesimo periodo.

4. L'eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all'importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per cui è stato richiesto il contributo e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto.

5. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

6. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

7. In relazione alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre dei controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del

soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

8. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 6, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4  
(*Bilancio di previsione finanziario*)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 42  
(*Rendicontazione semplificata*)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, nonché gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 34 a 35 bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8  
(*Salute e politiche sociali*)  
- Omissis -

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso a favore del Comune di Vivaro (PN) con il decreto del Direttore dell'Area Servizi sociali e Integrazione sociosanitaria n. 1083/ASOC del 25 novembre 2013 per interventi diversi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, nonché eventuali interventi necessari di riqualificazione energetica e superamento barriere architettoniche, del Plesso scolastico comunale di Tesis, con annessa palestra e ambulatorio medico, e dei lavori necessari alla riconversione dell'edificio comunale "ex Antiquarium di Tesis" da riadibire a museo archeologico "Antiquarium di Tesis".

35. Per le finalità di cui al comma 34 il beneficiario presenta al Servizio regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 31 luglio 2018, la domanda corredata della documentazione di cui all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), volta a ottenere la definizione del nuovo intervento, la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione dei relativi contributi.

**35 bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del comma 34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo, le domande presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia, per le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti.**

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

*(Norme in materia sanitaria e sociosanitaria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, la parola <<Regione>> è sostituita dalla seguente: <<Giunta regionale>>;

b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole <<, nonché per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio >>.

2. All' articolo 48 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<e l'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie>> sono soppresse, la parola <<necessitano>> è sostituita dalla seguente: <<necessita>> e le parole <<è rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle strutture sanitarie private e quella delle strutture pubbliche sono rilasciate, rispettivamente, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla Regione, Direzione centrale competente in materia,>>;

b) al comma 3 le parole <<il regolamento adottato>> sono sostituite dalle seguenti: <<i provvedimenti adottati>> e il terzo periodo è soppresso.

3. All' articolo 49 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<strutture sanitarie e sociosanitarie>> sono inserite le seguenti: <<pubbliche e private>> e dopo le parole <<dei risultati raggiunti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché della conformità ai requisiti di cui al comma 1>>;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto della stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50.

3 ter. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.>>.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 17/2014 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le Aziende sanitarie territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.>>.

5. Dopo il comma 11 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono inseriti i seguenti:

<<11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.>>.

6. Le risorse finanziarie concesse, in conto capitale o contributi annui costanti, in attuazione di leggi regionali antecedenti l'anno 2009 a soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro per interventi di investimento per strutture destinate ad attività relative alle politiche sociali e famiglia sono trasferite in via definitiva ai beneficiari qualora dalla documentazione in atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai contributi di cui al comma 6 e, per le quote in conto capitale eventualmente anticipate in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

8. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 6 e 7 sono utilizzate dai beneficiari per altri interventi di investimento sulle medesime strutture.

**8 bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i., presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 8.**

9. Alla legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 4

*(Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali)*

1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali. La composizione, la durata, il funzionamento e, sulla base delle linee guida nazionali, le specifiche funzioni sono determinati con decreto del relativo direttore centrale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).>>;

b) l'articolo 5 è abrogato.

10. Al comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole <<a concedere>> sono inserite le seguenti: <<e a trasferire in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa prevista>>.

11. Al comma 24 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole <<alla comunità di appartenenza>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali>>.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 37

*(Contributi in conto capitale)*

1. I contributi e i trasferimenti in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.

2. I contributi e i trasferimenti in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.

3. Le donazioni e gli atti di liberalità riguardanti beni durevoli sono contabilmente assimilabili ai contributi in conto capitale, la loro accettazione è disposta dal Direttore generale.

4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti, contributi e trasferimenti, in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento inseriti nel programma triennale degli investimenti e nell'elenco annuale degli investimenti approvati, per i fini stabiliti ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 33 relativi al patrimonio indisponibile come definito all'articolo 36, comma 3.

5. La concessione dei contributi e trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 è disposta in via definitiva ad approvazione degli atti di programmazione della Giunta regionale.

6. Le quote di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 10, sono concesse in via definitiva, anche in quote separate, su istanza del legale rappresentante contenente, oltre alla descrizione di ogni intervento, il relativo costo e il cronoprogramma attuativo.

7. Gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a comunicare le variazioni ai cronoprogrammi relativi ai decreti di concessione di cui al comma 5 relativi ai contributi di cui al comma 4, ai fini dell'eventuale rideterminazione degli importi concessi, prima della trasmissione della richiesta di erogazione di cui al comma 8.

8. I contributi di cui al comma 4 sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.

9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione.

10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.

10 bis. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione definitiva.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.

11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.

**<11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28**

**dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.**

12. In via transitoria, per l'anno 2016, la Giunta regionale stabilisce l'elenco degli interventi di investimento di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, inseriti dagli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale nel Programma preliminare degli investimenti per i quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria.

12 bis. I finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2000:

a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), negli atti di programmazione annuale sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all' articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e purché siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini siano venuti a scadenza nell'anno precedente. Si provvede al saldo dei finanziamenti di rilievo aziendale sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;

b) di <<rilievo regionale>> negli atti di programmazione annuale sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impianstici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9  
(Salute e politiche sociali)

1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e dell' articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di **4.759.665** euro.

3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti nei bilanci di esercizio 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.086.158 euro.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 4.758.801 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2018, è destinata la spesa di 7.086.158 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 4.758.801 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti, previste in 7.086.158 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.

8. Per far fronte alle rimanenti esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale è destinata la spesa di 13.278.995 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1  
(Contributi ai Comuni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare, per la derattizzazione, nonché per le operazioni di disinfestazione da termiti.

2. Lo stanziamento disponibile a bilancio è destinato per una quota pari al 90 per cento agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione e per una quota pari al 10 per cento agli interventi di disinfestazione dalle termiti.

3. Le risorse finanziarie annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione, di cui al comma 2, sono ripartite tra tutti i Comuni della Regione **per il 60 per cento** in base alla popolazione residente, **per il 30 per cento in base alla superficie situata a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare, per il 10 per cento tra i soli Comuni litoranei della Regione in base alla superficie** e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, senza presentazione di apposita domanda.

4. Le risorse annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle termiti, di cui al comma 2, sono ripartite tra i Comuni della Regione nel cui territorio si manifestino infestazioni di termiti e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita domanda. A pena di inammissibilità, la

domanda di contributo è presentata entro il 31 **gennaio** di ciascun anno, accompagnata da una sintetica relazione illustrativa degli interventi previsti e dal relativo preventivo di spesa.

5. Qualora non pervengano domande per i contributi di cui al comma 4, ovvero il relativo fabbisogno sia inferiore alla quota del 10 per cento a essi destinata, le risorse disponibili vanno a incrementare la quota del 90 per cento destinata agli interventi per la disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione.

6. I Comuni presentano la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione.

7. I contributi di cui al comma 3, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, **restano a disposizione dei Comuni che li hanno ricevuti per le medesime finalità.**

**7 bis. I Comuni che non rendicontano anche parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di ogni anno.**

8. I contributi di cui al comma 4, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, sono restituiti entro il termine di presentazione della rendicontazione.

- Il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 6, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9  
(Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica/o, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Il finanziamento è determinato con deliberazione della Giunta regionale in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico **e in un importo massimo omnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.**

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di laurea ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Le Università trasmettono una relazione preventiva illustrativa dell'offerta formativa completa per i corsi dichiarati ammissibili al sostegno finanziario e corredata di piano finanziario **con evidenza degli oneri previsti per i tutor didattici e i responsabili delle attività formative professionalizzanti**, nel rispetto dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

3. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario.

4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di laurea attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

5. In sede di prima applicazione, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.182.500 euro, suddivisa in ragione di 1.930.000 euro per l'anno 2018, 1.608.750 euro per l'anno 2019 e 1.643.750 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 10, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9  
(Salute e politiche sociali)

1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme risultanti come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.500.000 euro.

3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 2.200.000 euro e al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2017 per la parte corrente fino all'importo massimo di 1.300.000 euro.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte capitale relative all'anno 2017, è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

6. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, previste in 11 milioni di euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.

8. All'articolo 37 della legge regionale 26/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola <<contributi>> sono inserite le seguenti: <<e i trasferimenti>>;

b) al comma 2 dopo la parola <<contributi>> sono inserite le seguenti: <<e i trasferimenti>>;

c) al comma 4 dopo la parola <<finanziamenti>> sono inserite le seguenti: <<, contributi e trasferimenti,>>;

d) al comma 5 dopo la parola <<concessione>> sono inserite le seguenti: <<dei contributi e trasferimenti in conto capitale>>;

e) al comma 7 dopo le parole <<comma 5>> sono inserite le seguenti: <<relativi ai contributi di cui al comma 4>>;

f) al comma 8 le parole <<I finanziamenti di cui ai precedenti commi>> sono sostituite dalle seguenti: <<I contributi di cui al comma 4>>;

g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione definitiva.>>.

**[9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale contributi finalizzati a sostenere attività di promozione della salute e di integrazione sociosanitaria individuate dagli atti di programmazione del Servizio sanitario regionale, da realizzarsi per il tramite di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale.]**

10. In relazione al disposto di cui al comma 9, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 33

*(Programmazione e controllo degli investimenti)*

1. La programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale si svolge sulla base del Programma preliminare degli investimenti, del programma triennale degli investimenti e dei loro aggiornamenti annuali.

2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:

a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico:

1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;

2) di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;

3) di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro previa approvazione almeno di una relazione che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, comprensiva di una valutazione gestionale e sanitaria, dei dati dimensionali e della stima sommaria con l'indicazione dei criteri applicati, se di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro previa l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13;

4) di acquisizione di immobili accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;

b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici:

1) di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;

2) di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;

3) di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi, previa approvazione di una valutazione sui costi globali e, se relativa a tecnologie biomedicali, di una valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche (Health Technology Assessment) e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13; la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire l'elenco dei beni, anche di singolo importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai quali è applicata la medesima procedura.

3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2, lettere a) e b), è indicato il cronoprogramma attuativo e finanziario e l'ordine di priorità.

4. Gli interventi di investimento che prevedono formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti previa l'approvazione di uno studio di fattibilità da parte dell'ente e l'acquisizione dell'autorizzazione della Giunta regionale di cui all'articolo 38, comma 2.

5. La Giunta regionale può fornire agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.

6. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 17.

7. Il Programma preliminare degli investimenti è adottato dall'ente e trasmesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 6.

8. Il programma triennale degli investimenti è l'elenco degli interventi di investimento programmati nel triennio con evidenza dei mezzi finanziari effettivamente disponibili e si articola nelle due seguenti sezioni:

a) il programma triennale degli investimenti edili-impiantistici elenca gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario;

b) il programma triennale degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici elenca le acquisizioni presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario fino al termine di ultimazione dell'intervento.

9. (ABROGATO)

10. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del Servizio sanitario regionale in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti di cui al comma 8 ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.

11. Il programma triennale è aggiornato sulla base della concessione definitiva dei finanziamenti di cui al comma 10.

12. La Giunta regionale può aggiornare le soglie previste ai commi precedenti.

13. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione regionale degli interventi di investimento sul patrimonio del Servizio sanitario regionale e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

14. Il NVISS, costituito con decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, è composto:

a) dal Direttore centrale medesimo, con funzioni di presidente;

b) da tre dirigenti della Direzione centrale, con esperienza nei settori della pianificazione o programmazione sanitaria, o della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria o nel settore tecnico degli investimenti, individuati dal Direttore centrale medesimo.

15. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.

16. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia svolge gli adempimenti di carattere istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del NVISS, nonché i compiti di segreteria.

17. Il Programma preliminare degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale è sottoposto al parere di coerenza programmatoria e tecnico-economica del NVISS.

18. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del NVISS i progetti generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali, relativi al patrimonio indisponibile degli enti del Servizio sanitario regionale con riferimento alla:

a) progettazione definitiva per gli interventi di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro;

b) progettazione definitiva per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;

c) progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione se di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

19. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del NVISS i progetti definitivi generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:

a) residenze sanitarie assistenziali;

b) strutture socio-assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici;

c) strutture per la sanità pubblica veterinaria.

20. Il parere espresso dal NVISS a seguito dell'esame tecnico-economico è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.

21. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, o di nuova costruzione, o finalizzati all'adeguamento di requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, in caso di prescrizioni formulate in sede di esame dei progetti definitivi, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS, prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.

22. Nei casi previsti dal comma 21, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica di conformità del progetto esecutivo ai pareri tecnico-economico e di ammissibilità della spesa, nonché di adeguamento alle eventuali prescrizioni.

23. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del Servizio sanitario regionale, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui progetti di fattibilità tecnico economica di ogni tipologia e di ogni importo.

24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 12 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.

26. Per gli interventi di investimento di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

27. Per gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 2).

- Il testo dell'articolo 8, commi da 39 a 41, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8  
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste un contributo **per l'adeguamento dell'autoemoteca di proprietà o** per l'acquisto di una autoemoteca al fine di agevolare la raccolta di sangue nel territorio dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana.

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.

41. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 82 a 87, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3  
(Risorse agricole e forestali)

- Omissis -

**[82. Al fine di garantire l'assistenza zoiatrica sugli animali da reddito nelle zone montane per le emergenze in allevamento nelle fasce orarie notturne e nelle giornate festive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni non aderenti alle medesime risorse per l'abbattimento dei costi sostenuti dalle aziende zootecniche per la reperibilità dei veterinari che esercitano la libera professione.]**

**[83. Per le finalità di cui al comma 82, la Direzione centrale competente in materia di sanità pubblica veterinaria istituisce e aggiorna annualmente, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla salute, l'elenco dei veterinari che garantiscono la reperibilità nei giorni festivi e nella fascia oraria compresa fra le 20.00 e le 07.00, nei Comuni montani e parzialmente montani individuati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce, in particolare, i requisiti professionali richiesti, le modalità per garantire la reperibilità e l'entità massima dell'indennità di reperibilità che può essere rimborsata per ogni intervento ai sensi del comma 85.]**

**[84. Per le finalità di cui al comma 82, le Unioni e i Comuni non aderenti alle medesime presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole che ripartisce e trasferisce le risorse disponibili in proporzione al territorio dei richiedenti che risulta compreso nei Comuni montani e parzialmente montani di cui al comma 83.]**

**[85. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 84, le Unioni e i Comuni non aderenti sono autorizzati a rimborsare, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento**

**dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, le spese sostenute dalle aziende zootecniche per gli interventi effettuati dai veterinari iscritti all'elenco di cui al comma 83, limitatamente alla somma dovuta a titolo di indennità di reperibilità nel rispetto dell'entità massima stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 83.]**

**[86. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione delle risorse ai sensi del comma 84, le Unioni e i Comuni presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole la dichiarazione attestante l'importo delle risorse spese per le finalità di cui al comma 82 e, in caso di mancato utilizzo dell'intero importo erogato, restituiscono quanto non speso.]**

87. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 20.000 euro per il 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, è il seguente:

Art. 9

*(Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)*

1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.
3. Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale.
4. Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.
- 4 bis. La partecipazione in Pordenone Fiere SpA della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello.
- 4 ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di Pordenone Fiere SpA assegnata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695 al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del Comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'Unione territoriale intercomunale del Noncello.
5. La Regione subentra nelle partecipazioni detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP) e nel Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI), di cui all' articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4  
(Compiti della Regione)

1. La Regione svolge compiti di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica. In particolare:

a) determina, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva, da intendersi quale strumento propedeutico alla pianificazione integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria, in analogia a quanto previsto per i piani di intervento a medio termine di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, i criteri organizzativi e gli standard dei servizi, affinché siano garantiti livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate;

b) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, le intese di programma di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, definendo, a tal fine, uno schema di accordo-quadro coerente con le indicazioni della direttiva di cui alla lettera a);

c) definisce le modalità per l'accreditamento delle strutture private facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), nonché i criteri per il convenzionamento, volti ad assicurare, comunque, una considerazione specifica delle strutture esistenti nel territorio regionale;

d) svolge le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" e verifica il raggiungimento dell'uniformità dei livelli di assistenza;

e) ripartisce i fondi previsti dalla presente legge e promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore, anche attraverso l'incentivazione delle forme di gestione associata degli interventi e dei servizi;

**e bis) promuove percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza delle persone con disabilità, in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private.**

**1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e bis), la Giunta regionale emana appositi indirizzi per l'approvazione di percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali, definendo le caratteristiche dei percorsi, le modalità di presentazione, valutazione, monitoraggio e di remunerazione degli stessi.**

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n.6, è il seguente:

Art. 31  
(Autorizzazione)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio.

2. L'autorizzazione è concessa, dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.

2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.

3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.

4. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale.

5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 7.

6. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione.

7. Con regolamento regionale sono definiti:

- a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
- c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5;
- d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.

7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e socioassistenziali ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socioassistenziali, sono le strutture socioassistenziali di cui all'articolo 8 ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48

*(Autorizzazione delle strutture sanitarie e socioassistenziali)*

1. In attuazione dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, nonché dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura;

b) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture e all'esercizio dell'attività.

2. L'autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie necessita di preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in rapporto con il fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e delle strutture di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), il parere sul fabbisogno è vincolante. L'autorizzazione per la realizzazione delle strutture è rilasciata dal Comune. **Fatte salve quelle già rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dalle Aziende per l'assistenza sanitaria è rilasciata dalle medesime.** L'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sanitarie private e quella delle strutture pubbliche sono rilasciate, rispettivamente, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti con il regolamento di cui al comma 1. Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l'esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui agli articoli 49 e 50.

3. Quanto disposto ai commi 1 e 2 si applica alla costruzione di nuove strutture e a qualsiasi intervento sulle strutture esistenti, ivi compreso il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con i provvedimenti adottati sulla base della previgente normativa.

- Il testo dell'articolo 10, commi da 68 a 74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10  
(Finalità 8 - Protezione sociale)

- Omissis -

68. Al fine di contenere il disagio economico derivante dagli incidenti di lavoro verificatisi in data anteriore all'1 gennaio 2007, il Fondo regionale di solidarietà, previsto dall'articolo 56 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, eroga contributi a favore dei figli delle persone decedute per ragioni di lavoro, a condizione che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto la maggiore età.

69. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 68.

70. Con deliberazione della Giunta regionale è altresì stabilita la quota delle risorse del Fondo regionale di cui al comma 68 destinate al finanziamento degli interventi.

71. Gli oneri derivanti dal comma 68 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

72. A decorrere dall'anno 2009 la Regione istituisce un Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di seguito denominato Fondo.

73. Con regolamento è disciplinata la gestione del Fondo e sono individuati i beneficiari.

73 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate una o più amministrazioni pubbliche cui affidare la gestione del Fondo e trasferire le relative risorse economiche, anche tramite l'attribuzione in delega delle correlate funzioni tecnico-amministrative.

73 ter. In caso di affidamento della gestione ai sensi del comma 73 bis, la Regione può concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale a valere sulle risorse disponibili sul Fondo.

**73 quater. A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2009, n. 247 (Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)), è innalzata a 70.000 euro qualora l'eccedenza sia dovuta all'incidenza sulla componente patrimoniale di risarcimenti dovuti alla condizione di disabilità.**

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

*(Strutture e interventi a rilevanza sociosanitaria)*

1. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In particolare vengono garantite le prestazioni sanitarie di assistenza medica primaria, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, per i disabili, per i minori, per le persone con disturbi della salute mentale e per le persone con dipendenze.

2. La Giunta regionale, al fine di adeguare i servizi e gli interventi sociosanitari agli effettivi bisogni assistenziali:

a) determina il fabbisogno massimo di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con disturbi mentali, persone con disabilità, persone con dipendenze patologiche e persone non autosufficienti e definisce le modalità per l'accreditamento di dette strutture, tenendo conto del processo di presa in carico della persona e della valutazione multidimensionale dei bisogni;

b) emana, con riferimento alle persone indicate alla lettera a), indirizzi per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo e **disposizioni** per l'introduzione e l'utilizzo del budget personale, nonché per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio;

c) emana indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ).

**2 bis. Quando rivolte a persone anziane non autosufficienti, le forme sperimentali di abitare inclusivo di cui al comma 2, lettera b), devono essere intese come progetti di abitare possibile o di domiciliarità innovativa e, in tal caso, il budget personale è finanziato con i contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), nonché con le risorse previste dal Fondo per l'autonomia possibile di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di**

**interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), secondo i parametri desumibili dal regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4  
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, è il seguente:

Art. 4  
(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:
  - a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;
  - b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;
  - c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
  - d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale;
  - e) i patti locali di sicurezza urbana;

e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;

- f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:

a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;

b) adeguamento delle sedi dei Corpi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;

c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Corpi di polizia locale e all'istituzione del <<vigile di quartiere>> e interventi a favore dei volontari per la sicurezza di cui all'articolo 5, comma 6;

d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;

e) (ABROGATA);

f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;

g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;

h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;

i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.

3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

- Il testo dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009, è il seguente:

Art. 4 bis

*(Interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case e abitazioni private)*

1. La Regione dota i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi ai cittadini sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento per l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni.

2. I criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini sono stabiliti con regolamento regionale.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 42  
(Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, nonché gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo degli articoli 11 e 14 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2018, n. 152/Pres., è il seguente:

Art. 11  
(Emanazione del bando)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano ed emanano, a pena di decadenza, apposito bando e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e ne danno contestuale comunicazione al Servizio regionale competente.
2. Gli enti capofila delle gestioni associate e le Unioni e trasmettono il bando adottato a tutti i Comuni ad esse partecipanti.
3. Gli enti interessati dai finanziamenti devono dare adeguata pubblicità e diffusione ai bandi per garantirne la conoscibilità ai cittadini a cui sono destinati i contributi.
4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti riportano in calce al bando emanato il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura «Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia». La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella del logo degli enti locali beneficiari dei finanziamenti.

- Omissis -

Art. 14  
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018:
  - a) le domande degli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

- b) il riparto delle somme disponibili di cui all'articolo 4, comma 1, è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- c) il direttore del Servizio competente con proprio decreto provvede entro trenta giorni dal riparto ad impegnare le somme spettanti dandone comunicazione a ciascun beneficiario ed entro il 28 febbraio 2019 alla relativa liquidazione;
- d) gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano ed emanano il bando e la modulistica di cui all'articolo 11, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera c);
- e) i soggetti interessati a richiedere i contributi presentano la domanda agli enti locali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dal giorno successivo all'emanazione del bando e fino al 30 novembre 2018 relativamente alle spese sostenute entro tale data;
- f) gli enti locali beneficiari dei finanziamenti concludono i procedimenti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, entro il 31 maggio 2019 ed effettuano la rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 1, entro il 31 luglio 2019.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 9/2009, è il seguente:

Art. 10  
(Principi organizzativi)

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana.
3. I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.
- 3 bis. Le Unioni territoriali intercomunali esercitano tutte le funzioni di polizia locale in conformità alle norme di legge, di statuto e di regolamento che ne disciplinano l'ordinamento.
4. L'ordinamento dell'Unione territoriale intercomunale determina le competenze delle proprie unità organizzative e dei funzionari preposti a esse, in conformità con la disciplina contrattuale.
5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.
6. (ABROGATO)
7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
8. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8  
(Assegnazione integrativa ai Comuni)

1. In relazione al processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni, in relazione alle funzioni dei servizi sociali erogati dai medesimi ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e allo svolgimento delle medesime da parte delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , è prevista un'assegnazione integrativa di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate d'ufficio, senza vincolo di destinazione, a favore dei Comuni che abbiano sostenuto con fondi propri, in riferimento alla quota comunale di cui all' articolo 10, comma 18, lettera c), della legge regionale 25/2016, una spesa pro capite maggiore al valore pro capite regionale. Tali risorse sono assegnate, in proporzione alle risorse disponibili, in ragione dello scostamento positivo tra il valore pro capite speso da ciascun Comune rispetto al valore pro capite regionale con riferimento alla popolazione residente. Non si procede ad assegnazioni inferiori all'importo annuo di 1.000 euro.

3. La popolazione residente ai fini del presente articolo è quella concernente il dato rilevato al 31 dicembre 2015.

**[4. Delle esigenze di cui al comma 1 si tiene conto nell'ambito dell'assegnazione della quota perequativa del fondo ordinario transitorio di cui all' articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, nonché nell'assegnazione del fondo ordinario di cui all' articolo 14, comma 2, della legge regionale 18/2015 a regime, attraverso il riassorbimento delle risorse assegnate con il presente articolo con la medesima decorrenza. Per le finalità di cui all' articolo 30, comma 1, della legge regionale 18/2015 è effettuato un puntuale monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, mediante piattaforma regionale.]**

**[4 bis. Il mancato adempimento di cui al comma 4 comporta la non assegnazione dei fondi per l'anno successivo a quello di riferimento.]**

5. Per la finalità prevista al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 19.050.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede come di seguito indicato:

a) per l'anno 2017 con le maggiori entrate per l'importo di 6.000.000 di euro previste ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e che affluiscono sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante prelievo di 6.000.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le

altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, è il seguente:

Art. 10

*(Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3)*

1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:

a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;

b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;

c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;

d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;

e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;

g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);

h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;

i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;

l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;

m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.

2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

*(Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)*

1. Il Commissario adotta gli eventuali atti di competenza degli organi di governo necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016.

2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.

3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'articolo 7, a far data dall'1 gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al Capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.

4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'articolo 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla Regione e ai Comuni.

4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in relazione al trasferimento delle funzioni delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, secondo le decorrenze e i termini di cui all'articolo 10. Il Commissario adotta gli eventuali atti, di competenza degli organi di governo, necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni trasferite in corso al termine indicato dall'articolo 10, comma 1. Il Commissario adotta altresì ogni provvedimento necessario a concludere i procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo, anche in deroga all'articolo 11, comma 1, della presente legge, entro la data di avvio del procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3. **Il Commissario adotta inoltre ogni provvedimento necessario a dar corso ai procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine nell'anno 2017 a favore dei Comuni di Ampezzo e Cercivento concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti dei sovra canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018 e 2019 e il rendiconto è presentato all'Amministrazione regionale entro il termine stabilito dal Commissario nel provvedimento di impegno.**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 7, commi da 67 a 69, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 7

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

- Omissis -

67. Ai sensi dell' articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), le risorse previste nel bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 ai fini dell'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pari a 10 milioni di euro, sono suddivise per l'anno 2017 come segue:

a) a favore del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è destinato l'importo di 5.775.000 euro così ripartito:

1) agli enti indicati all' articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007 che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, è destinato un importo complessivo di 1.575.000 euro;

2) agli enti indicati all' articolo 18, comma 4, della legge regionale 26/2007 che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, è destinato un importo complessivo di 2.300.000 euro;

3) agli enti indicati all' articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 che, come organismi a carattere associativo o federativo, svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, è destinato un importo complessivo di 700.000 euro;

4) agli enti indicati all' articolo 18, comma 6, della legge regionale 26/2007 che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, è destinato un importo complessivo di 500.000 euro;

5) ai sensi dell' articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007 , a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive e aderiscono agli organismi a carattere associativo o federativo di cui all' articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 , è destinato un importo di 500.000 euro;

6) ai sensi dell' articolo 18, comma 9, della legge regionale 26/2007 , a sostegno degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere è destinato un importo di 100.000 euro;

7) ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge regionale 26/2007, a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 anche in collaborazione tra loro è destinato un importo di 100.000 euro;

b) ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , come sostituito dall' articolo 6, comma 51, della legge regionale 14/2016 , per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni compresi nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natison e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena è destinato un importo di 516.000 euro;

c) a sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 è destinato un importo di 20.000 euro;

d) al fine di promuovere la formazione permanente degli appartenenti alla minoranza slovena che abbiano superato la maggiore età, valorizzandone le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, un importo di 200.000 euro è destinato a sostenere programmi educativi, formativi multidisciplinari e iniziative di formazione, da realizzare entro il 30 giugno 2020, per studenti universitari, lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e altri soggetti interessati;

e) al fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, un importo di 600.000 euro è destinato a sostenere un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , approvato con deliberazione della Giunta regionale, da realizzarsi entro il **31 agosto 2019**;

f) al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività della minoranza linguistica slovena, proposti da soggetti proprietari degli stessi o muniti di idoneo titolo autorizzatorio del proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, è istituito il Fondo per interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 ; per l'esercizio 2017 le risorse destinate al suddetto Fondo sono pari a 200.000 euro;

g) allo scopo di pervenire nei termini indicati all' articolo 6, comma 41, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), alla fusione degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all' articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 che svolgono attività musicale e di educazione musicale e in prospettiva della diffusione dell'insegnamento musicale nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, un importo di 74.000 euro è destinato con le medesime modalità indicate all' articolo 6, comma 42, della legge regionale 20/2015 , al Centro sloveno di educazione musicale-Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale del medesimo ente nell'anno 2017;

h) a favore delle associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko dezelnò gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, per le spese sostenute nell'anno 2017, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena, per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena per un importo di 25.000 euro ciascuna; la domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione;

i) ai sensi dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 , al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, si prevede una quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 con successive norme di legge regionale; l'importo destinato alla quota di accantonamento è pari a 1.095.000 euro a valere sullo stanziamento previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

68. Per le finalità di cui al comma 67, lettere a), c), d), e), g) e h), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la

spesa di 6.719.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

69. Per le finalità di cui al comma 67, lettere b) e f), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 716.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e del Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4  
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4  
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Note all'articolo 13**

- Il testo dei commi 17 e 17 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12  
(*Conferme e devoluzione di contributi*)

- Omissis -

17. Con riguardo agli incentivi, ai contributi, alle agevolazioni, alle sovvenzioni e ai benefici di qualsiasi genere e comunque denominati, concessi ed erogati dalla Provincia di Udine agli enti locali relativamente alle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e non connessi a funzioni e attività già trasferite alla Regione stessa ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi nella misura già quantificata dalle Province e li utilizzano per interventi riferiti alle medesime finalità individuate nell'originaria legge di finanziamento.

**17 bis. Il comma 17 trova applicazione anche qualora in esito alla definizione del procedimento siano state accertate delle economie contributive, nel caso in cui le stesse non siano già state oggetto di restituzione alla Provincia.**

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 45/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1  
(*Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate*)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi in complessivi 22.809.760.897,00 euro, suddivisi in ragione di 8.277.943.002,01 euro per l'anno 2018, di 7.407.337.491,14 euro per l'anno 2019 e di 7.124.480.403,85 euro per l'anno 2020, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9.

2. Ai sensi di cui all' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 18.765.777,36 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 114.408.596,14 euro, suddivisa in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare negli anni 2018 e 2019 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi di 114.408.596,14 euro, suddivisi in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di

indebitamento" del bilancio 2018-2020 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e **la Banca europea per gli investimenti**.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2018-2020, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella A1.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 e in relazione a quanto disposto dal comma 2, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, di cui all'allegata Tabella A2.

- Il testo dei commi da 815 a 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è il seguente:

Art. 1

815. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

816. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 815. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

817. A decorrere dal 1° gennaio 2018, allo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49

1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:

a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;

b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;

c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;

d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;

e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.

2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

3. La Regione partecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite»;

b) all'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione».

818. Con le norme di attuazione previste dall'articolo 65 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla regione.

819. Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 818 e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali è rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli.

820. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 819, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018.

821. Le disposizioni di cui al comma 817 sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

822. Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla regione.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 4

##### *(Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia)*

1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.

1 bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. **Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.**

1 ter. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 1 bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, è il seguente:

Art. 83  
(Sanzioni)

1. In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.

2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.

5. In caso di irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 82, comma 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 25.000 euro.

6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

7. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

8. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

8 bis. In caso di irregolarità del rendiconto dovuta al superamento da parte del candidato, che si è avvalso unicamente di denaro proprio, del limite di 10.000 euro di cui all'articolo 80, comma 5, per effetto dell'applicazione aritmetica dell'ammontare delle spese forfettarie di cui all'articolo 78, comma 2, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'importo eccedente il limite previsto dall'articolo 80, comma 5.

9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

*(Bilancio di previsione finanziario)*

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

**Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 73

*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)*

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di

cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10  
*(Bilanci di previsione finanziari)*

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

#### **LAVORI PREPARATORI**

##### **Progetto di legge n. 23**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 10 ottobre 2018;

- assegnato alla I Commissione, con parere delle Commissioni II, III, IV, V e VI, il 10 ottobre 2018;

- pareri resi dalle Commissioni IV e VI nelle rispettive sedute del 18 ottobre 2018, dalla III Commissione nella seduta del 22 ottobre 2018 e dalle Commissioni II e V nelle rispettive sedute del 23 ottobre 2018;

- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 17 ottobre e 23 ottobre 2018 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Basso e, di minoranza, dei consiglieri Cosolini, Honsell e Sergio;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 30 ottobre 2018 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 12900/P dd. 5 novembre 2018.

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: [ufficio.bur@regione.fvg.it](mailto:ufficio.bur@regione.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE  
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00  
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA  
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE  
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali